



Raccolta ragionata
della giurisprudenza
dei Giudici di Pace
della Regione Autonoma
Trentino-Alto Adige/Südtirol

Anno 2020

Raccolta ragionata
della giurisprudenza dei Giudici di Pace
della Regione autonoma
Trentino-Alto Adige/Südtirol

Anno 2020

A cura della dott.ssa Elena Mattevi
sotto la Direzione Scientifica
dei proff. Gabriele Fornasari e Teresa Pasquino

La raccolta è stata curata dalla dott.ssa Elena Mattevi sotto la Direzione Scientifica dei proff. Gabriele Fornasari e Teresa Pasquino della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Trento.

Le massime sono state elaborate da membri e collaboratori dell'Osservatorio sulla giustizia di pace, conciliativa e riparativa della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Trento: dott. Paolo Caroli; dott.ssa Giulia Dal Santo; dott. Andrea La Ganga, dott.ssa Elena Mattevi; dott.ssa Stefania Rossi; dott.ssa Serena Tomasi; dott. Roberto Wenin, dott. Lorenzo Zoppellari.

INTRODUZIONE

La Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol promuove anche quest'anno, in collaborazione con la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Trento, la pubblicazione del volume che raccoglie le sentenze più significative emesse dai giudici di pace nell'ultimo anno.

La raccolta rappresenta il frutto di un attento lavoro di analisi, studio, catalogazione, massimazione e selezione di tali decisioni, pubblicate come di consueto anche sul sito www.giurisprudenzadipace.taa.it, al fine di consentire a tutti i soggetti interessati di consultarne il contenuto e di conoscerne i vari orientamenti.

Si tratta, dunque, di una particolare e rilevante iniziativa intrapresa dalla Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, non solo per fornire alla stessa magistratura onoraria un utile strumento di lavoro, ma anche per mettere a disposizione dei cittadini un volume di agevole consultazione.

La Raccolta mira, in linea generale, ad ampliare e innovare le opportunità formative degli operatori del diritto, valorizzando l'importanza che i giudici di pace stanno assumendo in questi anni e le aspettative che la nostra comunità ripone verso il loro operato.

Sotto questo profilo, la giustizia di pace, in ragione del suo spirito di prossimità territoriale e processuale, rappresenta un presidio fondamentale per la corretta convivenza sociale e la definizione dei relativi rapporti. Per questo compito della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, in virtù della propria competenza statutaria, è anche quello di promuovere iniziative, come il presente lavoro, capaci di contribuire - direttamente o indirettamente - alla realizzazione di un servizio di elevata qualità professionale.

È infatti nel processo, secondo gli insegnamenti di Carnelutti, che il diritto realizza in concreto l'esigenza più alta di se stesso, ossia la giustizia; è nel processo che il giudice fugge l'incertezza e l'instabilità dei rapporti sociali, pervenendo ad una regolamentazione ordinata e giusta di essi.

Per queste ragioni, voglio esprimere un particolare apprezzamento a quanti hanno reso possibile la pubblicazione di questo volume ed in particolare alla Facoltà di Giurisprudenza di Trento, che da anni ha concentrato il proprio impegno sulle tematiche della giustizia di pace e ha fornito, in tale ambito, il proprio contributo qualificato in tante iniziative regionali.

Un sentito ringraziamento va, inoltre, a tutti i giudici di pace del distretto che con grande dedizione e impegno svolgono con autorevolezza la loro funzione.

Maurizio Fugatti

*Presidente della Regione Autonoma
Trentino-Alto Adige/Südtirol*

PREFAZIONE

Con la Raccolta ragionata della giurisprudenza dei Giudici di Pace della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol 2020 si rinnova una importante tradizione pluriennale cui ha dato vita con lungimirante saggezza il nostro ente territoriale, realizzata con la collaborazione scientifica della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Trento ed il contributo esperto dell'Osservatorio sulla giustizia di pace, conciliativa e riparativa della stessa Facoltà, tematiche di grande attualità.

Nel volume che tenete in mano sono inseriti provvedimenti tra i più significativi e rilevanti pronunciati dai giudici di pace indipendenti, professionalmente competenti, equilibrati e diligenti del nostro distretto, decisioni basate sullo studio approfondito delle norme, dell'evoluzione e degli orientamenti giurisprudenziali, su atti, prove orali e documentali, decisioni adeguatamente ed esaustivamente motivate, stilate nel silenzio e nella riservatezza e riguardanti singoli casi concreti nel contempo di interesse generale.

I provvedimenti pubblicati sono stati selezionati ed inseriti nella rassegna attraverso un prezioso lavoro di ricerca e conservazione e risultano così custoditi in un sistema ordinato e strutturato quali parti di un'opera in costruzione progressiva che fonda sul passato, rispecchia il presente ed indica percorsi da completare in futuro.

La Raccolta ragionata accresce il patrimonio cospicuo di pronunzie giurisprudenziali pubblicate dei giudici di pace del territorio, costituisce un contributo di conoscenza e trasparenza che consente uno sguardo informato sulla qualità degli uffici e rappresenta una testimonianza, la più esaustiva e significativa possibile, dell'attività quotidianamente svolta con competenza, a tutela della difesa dei diritti, dalla magistratura onoraria nella nostra regione.

È una finestra aperta sul mondo giuridico attuale e contribuisce a migliorare la qualità della giurisdizione anche onoraria in continua evoluzione verso ambiti e traguardi sempre più ampi e complessi.

L'opera costituisce uno strumento di studio, consultazione e ricerca, di diffusione di cultura giuridica e conoscenza per la comunità scientifica e conoscibilità di orientamenti e soluzioni giurisprudenziali, attraverso la lettura dei provvedimenti, per la generalità dei cittadini ed utenti. Essa consente una visione d'insieme del lavoro svolto dai giudici di pace e valorizza gli ottimi risultati raggiunti.

Ai giudici onorari, in particolare, oltre che alla Regione che è chiamata a continuare a supportare adeguatamente gli uffici dei giudici di pace del distretto, va il nostro e mio personale ringraziamento, come cittadini e autorità giudiziaria, per il massimo impegno e la dedizione costante con cui i giudici di pace hanno continuato ad operare anche nelle difficili condizioni lavorative nell'anno 2020, per la serietà con cui svolgono le delicate funzioni loro affidate e la generosa disponibilità alle applicazioni e supplenze necessarie nelle numerose sedi vacanti.

Desidero dunque esprimere a tutti coloro che con professionalità e capacità hanno contribuito alla realizzazione di questa Raccolta ragionata della giurisprudenza dei giudici di pace relativa all'anno 2020, assai preziosa per tutta la comunità e per la convivenza pacifica nel nostro territorio, i miei migliori auguri di proficua ulteriore attività, nello spirito di collaborazione concreto e costruttivo che da sempre contraddistingue il nostro distretto.

Elsa Vesco

Presidente del Tribunale di Bolzano

Prima sezione: competenza civile

	<i>Pagina</i>
1. Le persone e la famiglia	13
1.1 La responsabilità genitoriale	13
2. La proprietà	14
2.1 I modi di acquisto della proprietà	14
2.2 Il condominio	15
3. Le obbligazioni	15
3.1 Le obbligazioni in generale	15
3.2 I contratti in generale	16
3.2.1 I requisiti del contratto	17
3.2.2 La cessione del contratto	18
3.2.3 La risoluzione del contratto	18
3.2.4 Contratti del consumatore	18
3.3 I singoli contratti	19
3.3.1 Trasporto	19
3.3.2 Mediazione	21
3.3.3 Deposito	22
3.3.4 Assicurazione	23
3.4 Titoli di credito	23
3.5 I fatti illeciti - la responsabilità civile	24
3.5.1 Art. 2043 c.c.	24
3.5.2 Art. 2048 c.c.	25
3.5.3 Art. 2050 c.c.	25
3.5.4 Art. 2051 c.c.	26
3.5.5 Art. 2052 c.c.	28
3.5.6 Art. 2054 c.c.	29
3.5.7 Danno	31
3.5.8 Casistica	34
<i>Infortunistica stradale</i>	34
4. Il lavoro	36
4.1 Il contratto d'opera	36

5. La tutela dei diritti	38
5.1 Responsabilità patrimoniale, cause di prelazione, conservazione garanzia patrimoniale	38
5.2 Prescrizione e decadenza	38
6. Illecito civile punitivo	39
7. Questioni processuali	39
7.1 Disposizioni generali	39
7.1.1 Gli organi giudiziari	39
7.1.2 I poteri del giudice	40
7.1.3 Gli atti processuali	41
7.2 Il processo di cognizione	41
7.2.1 Istruzione della causa	41
<i>Istruzione probatoria: Onere della prova-Disciplina e valutazione delle prove civili</i>	42
7.2.2 Spese di lite e responsabilità aggravata	53
7.3 Il processo di esecuzione	54
7.4 I procedimenti speciali	55
7.4.1 Il procedimento monitorio	55
7.5 Tentativo obbligatorio di mediazione/conciliazione - negoziazione assistita - arbitrato	56

Seconda sezione: opposizione a sanzioni amministrative

	<i>Pagina</i>
1. Illecito amministrativo in generale	59
1.1 Capacità di intendere e di volere ed elemento soggettivo	59
1.2 Cause di esclusione della responsabilità	61
1.3 Concorso di persone	61
1.4 Continuazione	62
1.5 Pagamento rateale	62
1.6 Prescrizione	62
 2. Violazioni al Codice della Strada	 63
2.1 Generale - Definizioni	63
2.2 Art. 15 C.d.S.	64
2.3 Art. 54 C.d.S.	64
2.4 Art. 80 C.d.S.	65
2.5 Art. 93 C.d.S.	65
2.6 Art. 116 C.d.S.	66
2.7 Art. 142 C.d.S.	67
2.8 Art. 145 C.d.S.	68
2.9 Art. 149 C.d.S.	69
2.10 Art. 154 C.d.S.	69
2.11 Art. 168 C.d.S.	70
2.12 Art. 173 C.d.S.	70
2.13 Art. 174 C.d.S.	71
2.14 Art. 179 C.d.S.	71
2.15 Art. 186 C.d.S.	71
2.16 Art. 192	72
2.17 Art. 196 C.d.S.	72
2.18 Art. 198 C.d.S.	73
2.19 Art. 200 C.d.S. - Art. 201 C.d.S.	74
2.20 Art. 202 C.d.S.	77
2.21 Art. 204 C.d.S. - Art. 204 ^{bis} C.d.S.	79
2.22 Art. 214 C.d.S.	80
2.23 Art. 221 C.d.S.	80
2.24 Art. 223 C.d.S.	80
2.25 Art. 79 Reg. es. C.d.S.	81
 3. Altri illeciti amministrativi	 82
3.1 Illeciti amministrativi contenuti nel codice penale	82
3.2 Altri illeciti contenuti in leggi speciali	82
3.2.1 Trasporto	82
3.2.2 Illeciti specifici pandemia COVID 19	83

4. Verbale di contestazione/ Ordinanza-ingiunzione - termini, vizi e notifiche	84
5. Questioni processuali	88
5.1 Disposizioni generali	88
5.2 Introduzione e istruzione della causa	89
5.2.1 Questioni generali/Preclusioni	89
5.2.2 Disciplina e valutazione delle prove civili - Onere della prova	90
<i>Valore probatorio del verbale</i>	94
5.2.3 Spese di lite e responsabilità aggravata	97
5.3 Esecuzione - Opposizione alla cartella esattoriale	97

Terza sezione: competenza penale

	<i>Pagina</i>
1. Parte generale	101
1.1 Responsabilità omissiva	101
1.2 Cause di giustificazione	101
1.3 Circostanze	102
2. Delitti contro la persona	103
2.1 Percosse, lesioni	103
2.2 Ingiuria, diffamazione	105
2.3 Minaccia	107
3. Reati della legislazione speciale	110
3.1 Reati in materia di immigrazione	110
3.1.1 Art. 10 ^{bis} D.Lgs. 286/1998	110
3.1.2 Art. 14 c. 5 ^{ter} D.Lgs. 286/1998	114
4. Definizioni alternative del procedimento davanti al Giudice di Pace	117
4.1 Particolare tenuità del fatto (artt. 34 D.Lgs. 274/2000 e 131 ^{bis} c.p.)	117
4.2 Condotte riparatorie (art. 35 D.Lgs. 274/2000)	119
5. Questioni processuali	125
5.1 Soggetti	125
5.2 Prove	125
5.3 Indagini preliminari	127
5.3.1 Condizioni di procedibilità	127

Prima sezione: competenza civile

1. Le persone e la famiglia

1.1 La responsabilità genitoriale

n° sentenza	136/20
n° di registro	4004/19
Data sentenza	26/02/2020
Data deposito	27/05/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bolzano

Alla luce del Protocollo vigente, il costo per lo skipass stagionale del figlio rientra nelle spese straordinarie e deve venir sostenuto anche dal genitore che non dà il proprio consenso “quando si tratta di attività relative a tempo libero dei figli che erano già accordate in costanza di matrimonio”.

(Così è stato ritenuto nel caso di specie, poiché in costanza di matrimonio le parti trascorrevano le vacanze natalizie in una seconda casa presso una località sciistica di proprietà dei suoceri ove il figlio era solito sciare, non rilevando la circostanza che lo skipass a quel tempo fosse un regalo del nonno).

n° sentenza	154/20
n° di registro	3291/18
Data sentenza	04/03/2020
Data deposito	10/06/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bolzano

L’ordinanza presidenziale *ex art. 708 c.p.c.* ha efficacia di titolo esecutivo unicamente in relazione a quelle somme che risultano determinate ovvero risultano determinabili sulla base di un mero calcolo matematico, in quanto alla stessa è riconosciuta esplicitamente, ai sensi dell’art. 189 disp. att. c.p.c., la natura di titolo esecutivo riguardo alle sole obbligazioni già definite nel loro ammontare. Ciò non vale per le spese di natura straordinaria, il cui ammontare non è stato determinato in detta ordinanza, non avendo codeste natura di credito certo, liquido ed esigibile (v., *ex multis*, Cass. Civ., 4543/2011).

n° sentenza	190/20
n° di registro	5119/19
Data sentenza	08/07/2020
Data deposito	03/08/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bolzano

Sono straordinarie quelle spese che «per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita dei figli» (Cass. Civ., 18869/2014 e 9372/2012).

Alla luce del Protocollo del Tribunale di Bolzano dd. 25.02.2010, inoltre, «le spese straordinarie che non rivestono carattere di urgenza, devono essere discusse e decise insieme».

n° sentenza	7/20
n° di registro	171/16
Data sentenza	16/12/2019
Data deposito	04/06/2020
Lingua di deposito	tedesco
Ufficio di	Brunico

La sentenza che, in sede di divorzio o separazione, nega o riduce il diritto del coniuge al contributo per il mantenimento, non comporta l'obbligo di restituzione delle somme corrisposte sulla base di un provvedimento precedente.

2. La proprietà

2.1 I modi di acquisto della proprietà

n° sentenza	12/20
n° di registro	2/20
Data sentenza	21/01/2020
Data deposito	03/03/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Vipiteno

Va dichiarato l'acquisto della proprietà per invenzione *ex art. 927 c.c.* in capo a colui che rinvenga un motociclo, nel caso in cui, in seguito a pubblicazione del rinvenimento ai sensi dell'art. 928 c.c., il legittimo proprietario non si sia presentato a ritirare il mezzo.

2.2 Il condominio

n° sentenza	259/20
n° di registro	3134/18
Data sentenza	30/10/2020
Data deposito	05/11/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 7044/2020, ha accolto il ricorso presentato per la riforma di una decisione di appello che aveva rigettato il ricorso presentato da un condomino per il mancato godimento di un immobile reso inagibile a causa delle infiltrazioni d'acqua dovute sia all'omessa manutenzione da parte del condominio dell'impianto di smaltimento delle acque, sia alla mancata impermeabilizzazione di due giardini privati di proprietà esclusiva di un terzo.

La Cassazione ha enunciato così il principio secondo cui il condominio di un edificio, quale custode dei beni e dei servizi comuni, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché tali cose non rechino pregiudizio ad alcuno e risponde dei danni da queste cagionati alla porzione di proprietà esclusiva di uno dei condòmini, anche se in concorso con un terzo responsabile.

3. Le obbligazioni

3.1 Le obbligazioni in generale

n° sentenza	135/20
n° di registro	3744/19
Data sentenza	26/02/2020
Data deposito	27/05/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bolzano

Il presupposto per l'applicabilità degli interessi moratori *ex art. 5 D.Lgs. 231/2002* discende dall'essere la prestazione pecuniaria a cui essi accedono dovuta a titolo di corrispettivo di una transazione commerciale, in quanto l'istituto risponde all'esigenza di eliminare gli eccessivi ritardi nell'adempimento delle obbligazioni pecuniarie nelle transazioni commerciali (v. *ex multis*, Cass. Civ., 5803/2019).

(Nel caso di specie, trattandosi di un rapporto di credito tra *ex* coniugi, non vi è stata alcuna transazione commerciale, né le parti in causa erano imprenditori, pertanto gli interessi riconoscibili sono solo quelli legali *ex art. 1284 c.c.*).

n° sentenza	24/20
n° di registro	3305/18
Data sentenza	31/01/2020
Data deposito	31/01/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

La cessione del credito si sostanzia in una vicenda traslativa del diritto per effetto della quale il cessionario acquista anche i rimedi connessi alla tutela del credito, tra i quali va annoverata l'azione di accertamento della responsabilità del ceduto e del suo assicuratore, nonché di condanna per il risarcimento dei danni cagionati al cedente.

n° sentenza	93/20
n° di registro	4046/19
Data sentenza	04/05/2020
Data deposito	26/05/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

Per Cass. Civ. 11258/2018, “una volta allegato, da parte del debitore inadempiente, il fatto colposo del creditore danneggiato, il giudice, ai sensi dell’art. 1227 c. 1 c.c., è tenuto a esaminare d’ufficio l’eventuale incidenza causale del comportamento colposo di quest’ultimo nella produzione dell’evento dannoso”.

3.2 I contratti in generale

n° sentenza	266/20
n° di registro	213/19
Data sentenza	30/09/2020
Data deposito	28/11/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bolzano

Nei contratti a prestazioni corrispettive, la regolare esecuzione e fornitura di una delle parti fa nascere l'obbligazione a carico della controparte di eseguire il pagamento a cui si è impegnata.

3.2.1 I requisiti del contratto

n° sentenza	24/20
n° di registro	629/17
Data sentenza	06/11/2019
Data deposito	13/05/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bressanone

La clausola “nessuna modifica possibile né cancellazione”, inserita nella proposta di prenotazione, è da qualificarsi come vessatoria ai sensi dell’art 1341 c.c. e, in mancanza di specifica approvazione da parte del convenuto, deve considerarsi priva di effetto.

n° sentenza	135/20
n° di registro	1916/19
Data sentenza	10/08/2020
Data deposito	13/08/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

La P.A. non può assumere impegni o concludere contratti se non in forma scritta, richiesta *ad substantiam*, in assenza della quale tali atti sono nulli e, pertanto, improduttivi di effetti giuridici e insuscettibili di sanatoria.

Né può darsi rilievo a comportamenti taciti o manifestazioni di volontà altrimenti date, in quanto la forma scritta *ad substantiam* è uno strumento di garanzia del regolare svolgimento dell’attività amministrativa, sia nell’interesse del cittadino che della stessa P. A. (Cass. Civ., 20340/2010).

n° sentenza	136/20
n° di registro	2639/20
Data sentenza	10/08/2020
Data deposito	13/08/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

Al di fuori delle eccezioni espressamente previste dalla legge (contratti conclusi a distanza con ditte commerciali), quando una Pubblica Amministrazione sia parte committente in un contratto, e pur ove questa agisca *iure privatorum*, è richiesta, in ottemperanza al disposto del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, la forma scritta.

3.2.2 La cessione del contratto

n° sentenza	108/20
n° di registro	975/18
Data sentenza	10/07/2020
Data deposito	16/07/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

La cessione del contratto di fornitura richiede, quale elemento necessario, il consenso del contraente ceduto, atteso che, a norma dell'art. 1407 c.c., solo nel caso in cui una parte abbia consentito preventivamente a che l'altra sostituisca a sé un terzo nei rapporti derivanti dal contratto, la sostituzione è efficace nei suoi confronti dal momento in cui le è stata notificata o in cui l'ha accettata (cfr. Cass. Civ., 11918/2002).

3.2.3 La risoluzione del contratto

n° sentenza	11/20
n° di registro	32/20
Data sentenza	26/05/2020
Data deposito	12/06/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Pergine Valsugana

Per l'art. 1460 c.c. il giudice deve valutare il comportamento complessivo delle parti e sanzionare quella che "si sia resa responsabile delle violazioni maggiormente rilevanti [...] e della conseguente alterazione del sinallagma contrattuale" (*ex multis*, Cass. Civ., 16637/2013).

3.2.4 Contratti del consumatore

n° sentenza	35/20
n° di registro	947/18
Data sentenza	12/08/2020
Data deposito	20/08/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Rovereto

In ipotesi di comportamento omissivo della società convenuta, venditrice, che non ha consegnato un bene conforme alla sua utilità, il consumatore ha diritto alla risolu-

zione del contratto con la restituzione del prezzo e il risarcimento dei danni ai sensi degli artt. 130 D.Lgs. 206/2005 e 1453 c.c.

n° sentenza	37/20
n° di registro	4741/18
Data sentenza	03/02/2020
Data deposito	07/02/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

Ai sensi dell'art. 130 Codice del Consumo, il consumatore, acquirente di un bene che presenti difetti di conformità, ha diritto al ripristino da parte del venditore, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione.

In presenza di specifiche situazioni, il consumatore può richiedere una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto.

(Nel caso di specie, il Giudice di Pace ha riconosciuto al consumatore una riduzione del prezzo nell'importo necessario per la riparazione del bene acquistato).

3.3 I singoli contratti

3.3.1 Trasporto

n° sentenza	137/20
n° di registro	4081/20
Data sentenza	26/02/2020
Data deposito	27/05/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bolzano

Il contratto di trasporto è rappresentato dal biglietto di viaggio: i passeggeri, i loro bagagli e i veicoli accompagnati sono trasportati esclusivamente ai patti e alle condizioni predisposte dal vettore che il passeggero, acquistando il biglietto, accetta *ipso facto*. Tra queste, anche la circostanza che il vettore si sia avvalso di un agente - soggetto estraneo al rapporto sostanziale e dunque sprovvisto di legittimazione passiva nelle controversie insorte con i passeggeri - nella stipula dei contratti di trasporto.

n° sentenza	163/20
n° di registro	3844/17
Data sentenza	03/07/2020
Data deposito	26/09/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Alla luce del Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento e del Consiglio Europeo, in caso di cancellazione del volo, gli utenti hanno diritto al rimborso del volo o all'imbarco su di un volo alternativo e alla compensazione pecuniaria, nella misura stabilita dalla disciplina.

Trattasi di un'obbligazione con "facoltà alternative" con effetto liberatorio per il vettore aereo nel momento in cui viene eseguita la prestazione individuata liberamente, in via alternativa, dal passeggero.

Quanto al momento esecutivo, non sussiste un obbligo temporale specifico in capo al vettore, così come si evince dalla locuzione "non appena possibile" (art. 8 del Regolamento n. 261/2004).

n° sentenza	12/20
n° di registro	774/18
Data sentenza	15/07/2020
Data deposito	25/08/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Brunico

In tema di responsabilità contrattuale per la perdita delle merci trasportate, gli artt. 17 e 18 della Convenzione di Ginevra sul trasporto internazionale di merci su strada pongono a carico del vettore una presunzione di responsabilità, superabile solamente dalla prova che l'evento si è verificato per un fatto da lui non evitabile, secondo un principio comune adottato anche nell'ordinamento italiano *ex art. 1693 c.c.*

n° sentenza	46/20
n° di registro	187/20
Data sentenza	15/10/2020
Data deposito	29/10/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Rovereto

Lo spostamento e la successiva cancellazione di un volo aereo a causa dei provvedimenti restrittivi della libertà di circolazione delle persone emessi per fronteggiare l'emergenza Covid danno diritto alla restituzione del prezzo del titolo di viaggio.

3.3.2 Mediazione

n° sentenza	140/20
n° di registro	2908/19
Data sentenza	03/06/2020
Data deposito	03/06/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bolzano

Alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità, anche gli ausiliari del mediatore o di una società di mediazione sono tenuti all'iscrizione nel ruolo, quando essi risultino assegnati allo svolgimento di attività mediativa in senso proprio, della quale compiono gli atti a rilevanza esterna e vincolanti per l'ente da cui dipendono. L'iscrizione non è invece richiesta per quei dipendenti che esplicano attività accessoria e strumentale a quella di vera e propria mediazione, in funzione dei soggetti a ciò preposti.

n° sentenza	22/20
n° di registro	706/18
Data sentenza	21/05/2020
Data deposito	29/05/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Rovereto

Il diritto del mediatore alla provvigione scaturisce sulla sola base della conclusione di un affare e a condizione che quest'ultimo risulti in rapporto causale con l'attività svolta dal mediatore. A tal proposito non è necessaria la sussistenza di un nesso eziologico diretto ed esclusivo, ma è sufficiente che il mediatore, pur in assenza di un intervento in tutte le fasi della trattativa, ed anche in presenza di un processo di formazione della volontà delle parti complesso e articolato nel tempo, abbia messo in relazione le stesse in modo tale da concretizzare l'antecedente indispensabile per addivenire alla conclusione del contratto, secondo i principi della causalità adeguata (Cass. Civ., 24950/2016).

n° sentenza	14/20
n° di registro	173/15
Data sentenza	12/12/2017
Data deposito	01/09/2020
Lingua di deposito	tedesco
Ufficio	Vipiteno

Il diritto alla divisione della provvigione tra più mediatori sorge, a norma dell'art.1758 c.c., soltanto quando essi abbiano cooperato simultaneamente e di comune intesa, ovvero autonomamente, ma con un nesso di concausalità tra i loro interventi e la conclusione dell'affare, e sempre che si sia trattato dello stesso affare, sia sotto il profilo soggettivo, che oggettivo.

3.3.3 Deposito

n° sentenza	9/20
n° di registro	1311/18
Data sentenza	31/01/2020
Data deposito	31/01/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

Al contratto di parcheggio (o di posteggio), che rientra nella categoria dei contratti atipici, deve ritenersi applicabile la disciplina del deposito, con conseguente responsabilità “*ex recepto*” del gestore.

Pertanto, il caso fortuito che libera il depositario è configurabile, rispetto ad eventi naturali, solo quando essi siano imprevedibili. Il suddetto fortuito non è invocabile in relazione alla mera eccezionalità del fenomeno, dato che il carattere saltuario e non frequente del verificarsi di un accadimento non ne esclude la prevedibilità, secondo la comune esperienza.

n° sentenza	68/20
n° di registro	998/18
Data sentenza	02/04/2020
Data deposito	18/05/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

Come la Corte di Cassazione ha costantemente affermato: “Il contratto di parcheggio delle autovetture è contratto atipico per la cui disciplina occorre fare riferimento alle norme relative al deposito e che pertanto comporta l’affidamento del veicolo al gestore del parcheggio con l’obbligo di custodirlo e di restituirlo nello stato in cui gli è stato consegnato” (Cass. Civ., 8615/1990; Cass. Civ., 1144/1981).

3.3.4 Assicurazione

n° sentenza	9/20
n° di registro	200/18
Data sentenza	05/12/2019
Data deposito	26/06/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Brunico

Ai fini degli artt. 148 e 149 del Codice delle assicurazioni private - a pena di improponibilità della domanda - nella richiesta di risarcimento presentata all'assicurazione in relazione a sinistri con soli danni a cose devono essere indicati, oltre ai dati idonei a individuare gli aventi diritto al risarcimento, anche il luogo, i giorni e le ore in cui i beni danneggiati sono messi a disposizione dell'assicurazione affinché questa possa provvedere all'accertamento dell'entità del danno.

n° sentenza	250/20
n° di registro	3669/18
Data sentenza	23/10/2020
Data deposito	27/10/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

La Suprema Corte nella sentenza n. 19354/2016 ha evidenziato che la mancanza di alcuni dei contenuti previsti dall'art. 148 Codice delle assicurazioni private per la richiesta di risarcimento non incide sulla proponibilità della domanda giudiziale, “qualora gli elementi mancanti siano superflui ai fini della formulazione dell’offerta risarcitoria da parte dell’assicuratore” (in senso conforme, da ultimo, sentenza Tribunale di Savona del 10.11.2018).

3.4 Titoli di credito

n° sentenza	57/20
n° di registro	79/19
Data sentenza	26/02/2020
Data deposito	26/02/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bolzano

L'assegno bancario postdatato o emesso con funzione di garanzia, non diversamente da quello regolarmente datato, deve considerarsi venuto ad esistenza come titolo di

credito e mezzo di pagamento al momento stesso della sua emissione, che si identifica con il distacco dalla sfera giuridica del traente ed il passaggio nella disponibilità del prenditore (una per tutte: Cass. Civ., 7135 /2001). È inoltre principio consolidato in giurisprudenza che chi emette l'assegno a tale scopo si assume la responsabilità dell'eventuale attribuzione al medesimo documento delle caratteristiche dell'assegno bancario e pertanto risponde dell'illecito amministrativo *ex artt. 1 e 2 della l. 386/1990*, se, al momento dell'utilizzazione del titolo, non vi sia provvista od autorizzazione ad emetterlo.

n° sentenza	58/20
n° di registro	78/19
Data sentenza	26/02/2020
Data deposito	26/02/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bolzano

La normativa in materia di assegni bancari ha una valenza pubblicistica, in quanto tutela la certezza e la regolarità dei traffici giuridici e la pubblica fede; in particolare, essa protegge la fiducia dei consociati nell'idoneità astratta dell'assegno ad assolvere la sua tipica funzione di pagamento oltre all'aspettativa di corretta circolazione e di efficacia degli assegni bancari. Tali caratteristiche sono valide pure per l'assegno bancario emesso allo scopo di garanzia, ovvero postdatato.

3.5 I fatti illeciti - la responsabilità civile

3.5.1 Art. 2043 c.c.

n° sentenza	52/20
n° di registro	1100/17
Data sentenza	04/02/2020
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Merano

In presenza di un fatto storico qualificabile come illecito civile ai sensi dell'art. 2043 c.c. incombe in capo alla parte danneggiata l'onere della prova degli elementi costitutivi di tale fatto, del nesso di causalità, del danno ingiusto e della imputabilità soggettiva.

3.5.2 Art. 2048 c.c.

n° sentenza	1/20
n° di registro	667/17
Data sentenza	03/01/2020
Data deposito	20/01/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Rovereto

I genitori sono responsabili dei danni cagionati dai figli minori che abitano con essi, per quanto concerne gli illeciti riconducibili ad oggettive carenze nell'attività educativa, che si manifestino nel mancato rispetto delle regole della civile coesistenza, vigenti nei diversi ambiti del contesto sociale in cui il soggetto si trovi ad operare.

3.5.3 Art. 2050 c.c.

n° sentenza	25/20
n° di registro	253/19
Data sentenza	17/07/2020
Data deposito	31/07/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Riva del Garda

L'art. 2050 c.c. prevede che chiunque cagiona un danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura, o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. In ordine all'interpretazione dell'art. 2050 c.c., la giurisprudenza del Supremo Collegio è pacifica nel ritenere che il giudizio sulla pericolosità dell'attività ivi prevista, quando non è riconducibile ad una valutazione del legislatore, è rimesso all'apprezzamento del giudice del merito, la cui valutazione, se correttamente e logicamente motivata, è insindacabile in sede di legittimità.

(Nel caso di specie, il giudice di pace ha ritenuto che gli estremi dell'attività pericolosa sussistano nel caso di una competizione sportiva come una regata velica).

3.5.4 Art. 2051 c.c.

n° sentenza	23/20
n° di registro	278/18
Data sentenza	11/09/2019
Data deposito	13/05/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bressanone

In base all'obbligo di cautela derivante dall'art. 2 Cost., che impone di regolare la propria condotta in rapporto alle diverse modalità con cui si viene in contatto con i beni demaniali, va addebitato esclusivamente al danneggiato il danno che sarebbe stato prevedibile ed evitabile attraverso l'adozione delle normali cautele.

(Nel caso di specie l'attore aveva consapevolmente percorso un vialetto, nonostante si fosse accorto in tempo della presenza di ghiaccio).

n° sentenza	32/20
n° di registro	637/18
Data sentenza	14/07/2020
Data deposito	17/07/202
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Rovereto

Per escludere la responsabilità del custode, la giurisprudenza della Corte di Cassazione è costante nell'attribuire all'Ente pubblico l'onere di provare che l'evento dannoso è stato causato da una circostanza del tutto imprevedibile come eventi atmosferici del tutto eccezionali, la repentina alterazioni dei luoghi, fatto del terzo ecc. (Cass. Civ.,16542/2012 *ex plurimus*).

n° sentenza	5/20
n° di registro	106/18
Data sentenza	21/01/2020
Data deposito	13/06/2020
Lingua di deposito	tedesco
Ufficio	Silandro

Con riferimento ai danni causati da animali selvatici, l'art. 2051 c.c. non è applicabile. Alla luce dell'art. 2043 c.c., l'attore non deve limitarsi ad esporre il danno subito e la sua causazione da parte di animali selvatici. È necessaria anche la prova della colpa da parte dell'ente responsabile.

n° sentenza	16/20
n° di registro	178/19
Data sentenza	15/09/2020
Data deposito	04/11/2020
Lingua di deposito	tedesco
Ufficio	Silandro

In caso di interruzione della catena causale (a causa di condizioni meteorologiche eccezionali), la responsabilità civile del detentore stradale è da assumersi solo se risulti provato sia che il gestore stradale era in precedenza a conoscenza del verificarsi della specifica situazione di pericolo e non vi ha posto rimedio in tempo, sia che vi fosse il tempo normalmente necessario per l'eliminazione o la notifica del pericolo.

n° sentenza	39/20
n° di registro	4372/18
Data sentenza	03/02/2020
Data deposito	10/02/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

In tema di responsabilità civile *ex art.* 2051 c.c., trattandosi di un'ipotesi di responsabilità oggettiva, il custode può andare esente dalla stessa solo ove provi la sussistenza di un caso fortuito, per tale intendendosi un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale. L'ipotesi di danni provocati da oggetti perduti o abbandonati sulla pubblica via da terzi rappresenta un classico esempio di caso fortuito esimente la responsabilità della P.A. quando la fonte di pericolo creata occasionalmente da terzi espliciti le sue potenzialità offensive prima che sia ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode (cfr. Cass. Civ., 10643/2012).

n° sentenza	40/20
n° di registro	3158/18
Data sentenza	03/02/2020
Data deposito	10/02/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. presuppone sempre che il danneggiato dimostri il fatto dannoso ed il nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno nonché, ove la cosa in custodia sia di per sé statica ed inerte, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettivo situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno.

3.5.5 Art. 2052 c.c.

n° sentenza	204/20
n° di registro	2557/19
Data sentenza	10/06/2020
Data deposito	02/09/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bolzano

La funzione della segnaletica stradale verticale relativa al pericolo di attraversamento di animali selvatici rappresenta un monito per gli utenti della strada a procedere con cautela e prudenza, riducendo la velocità. La condotta dell'automobilista, pertanto, deve essere diligente, sebbene residui pur sempre una percentuale di rischio ineliminabile da valutarsi secondo la prevedibile normale tolleranza.

n° sentenza	8/20
n° di registro	127/18
Data sentenza	21/12/2020
Data deposito	21/12/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Cavalese

In materia di danni derivanti da incidenti stradali che abbiano coinvolto veicoli e animali selvatici, a norma dell'art. 2052 c.c. grava sul danneggiato l'allegazione e la dimostrazione che il pregiudizio lamentato sia stato causato dall'animale selvatico, la dinamica del sinistro, il nesso causale tra l'agire dell'animale e l'evento dannoso subito nonché - ai sensi dell'art. 2054 c. 1 c.c. - di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero di avere adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida (cfr. Cass. Civ., 13848/2020).

n° sentenza	8/20
n° di registro	127/18
Data sentenza	21/12/2020
Data deposito	21/12/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Cavalese

In tema di responsabilità extracontrattuale, il danno cagionato dalla fauna selvatica in circolazione è risarcibile ai sensi dell'art. 2052 c.c. Si tratta di un'ipotesi di responsabilità oggettiva, ricoprendo la Pubblica Amministrazione una posizione di garanzia nei confronti degli utenti della strada e potendo fornire la prova liberatoria solo dimostrando il caso fortuito.

n° sentenza	34/20
n° di registro	41/18
Data sentenza	17/11/2020
Data deposito	17/11/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Egna

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2052 c.c., con riferimento a sinistro stradale causato da fauna selvatica, in assenza di segnaletica verticale di limite di velocità, illuminazione, recinzioni, sottopassi o sovrappassi faunistici, guardrail, dissuasori sonori, barriere olfattive o dissuasori ottici, la sola segnaletica verticale di pericolo per la presenza di animali selvatici vaganti non è sufficiente a escludere la responsabilità dell'ente gestore delle strade a mezzo della prova liberatoria del caso fortuito.

n° sentenza	63/20
n° di registro	2407/19
Data sentenza	23/03/2020
Data deposito	08/04/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

Ai sensi dell'art. 2052 c.c., la responsabilità dei proprietari dell'animale è presunta, fondata non sulla colpa ma sul rapporto di fatto con l'animale, di guisa che il proprietario risponde in ogni caso e in toto per i danni cagionati al terzo, a meno che non dia la prova del fortuito (Cass. Civ., 28652/2017).

3.5.6 Art. 2054 c.c.

n° sentenza	62/20
n° di registro	1068/17
Data sentenza	07/07/2020
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Merano

Il pedone, il quale attraversi la strada di corsa sia pure sulle apposite strisce pedonali, immettendosi nel flusso dei veicoli marcianti alla velocità imposta dalla legge, pone in essere un comportamento colposo che può costituire causa esclusiva del suo investimento da parte di un veicolo, ove il conducente, sul quale grava la presunzione di responsabilità di cui alla prima parte dell'art. 2054 c.c., dimostri che l'improvvisa ed imprevedibile comparsa del pedone sulla propria traiettoria di marcia ha reso ine-

vitabile l'evento dannoso, tenuto conto della breve distanza di avvistamento, insufficiente per operare un'ideale manovra di emergenza (cfr. Cass. Civ., 14064/2010).

n° sentenza	14/20
n° di registro	58/19
Data sentenza	06/03/2020
Data deposito	22/05/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Riva del Garda

In tema di responsabilità civile per i sinistri occorsi nella circolazione stradale, la presunzione di colpa prevista in ugual misura a carico di ciascuno dei conducenti dall'art. 2054 c. 2 c.c. ha funzione meramente sussidiaria, giacché opera solo ove non sia possibile l'accertamento in concreto della misura delle rispettive responsabilità, con la conseguenza che, nel caso in cui risulti che l'incidente si è verificato per esclusiva colpa di uno di essi e che, per converso, nessuna colpa è ravvisabile nel comportamento dell'altro, quest'ultimo è esonerato dalla presunzione suddetta e non è, pertanto, tenuto a provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno (Cass. Civ., 3876/2014).

n° sentenza	36/20
n° di registro	9/18
Data sentenza	12/08/2020
Data deposito	20/08/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Rovereto

In ipotesi di concorso delle parti nella produzione del danno e di mancanza di elementi oggettivi dai quali si possa evincere la misura delle responsabilità, le colpe si presumono uguali.

(Principio affermato in tema di accertamento della responsabilità civile per danni causati dalla circolazione di veicoli).

n° sentenza	10/20
n° di registro	37/19
Data sentenza	07/07/2020
Data deposito	17/09/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Silandro

La mancanza di prove tali da dimostrare quale sia stata la condotta specifica che ha causato il sinistro stradale porta inevitabilmente ad una oggettiva impossibilità per

il giudicante di un accertamento in concreto del grado di colpa di ciascuno dei due conducenti coinvolti nel sinistro, con applicazione della presunzione *ex lege* del concorso di colpa in pari misura.

n° sentenza	12/20
n° di registro	5/18
Data sentenza	15/09/2020
Data deposito	20/10/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Silandro

Nel caso di lesioni da sinistro stradale con violazione della disciplina del Codice della Strada sia da parte dell'automobilista (che effettuava il sorpasso di un autobus fermo sulla carreggiata alla fermata, nonostante il divieto di sorpasso) che del pedone (che attraversava la strada passando anteriormente all'autobus in sosta), mancando una prova che dimostri quale condotta specifica abbia causato il sinistro, va applicata la presunzione *ex lege* del concorso di colpa in pari misura.

3.5.7 Danno

n° sentenza	199/20
n° di registro	2795/19
Data sentenza	29/07/2020
Data deposito	02/09/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bolzano

Alla luce della “irripetibile singolarità dell'esperienza vissuta e del disagio subito” dal danneggiato risulta equo procedere ad una personalizzazione del danno (v. Cass. Civ., 21939/2017).

(Nel caso di specie, in seguito al sinistro, il danneggiato, pur avendo ripreso ad andare in bicicletta, continuava a temere per la propria incolumità, circostanza valorizzata dal Giudice di Pace nel *quantum* liquidato a titolo di danno).

n° sentenza	10/20
n° di registro	208/17
Data sentenza	24/04/2019
Data deposito	08/01/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bressanone

In mancanza di una fattura di riparazione di una vettura, in quanto riparata da persona non professionista, il danno può essere liquidato in via equitativa.

n° sentenza	4/20
n° di registro	159/1
Data sentenza	16/12/2019
Data deposito	02/03/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Brunico

La prova del danno da vacanza rovinata, inteso come disagio psichico conseguente alla mancata realizzazione, in tutto od in parte, della vacanza programmata, è validamente fornita dal viaggiatore mediante dimostrazione dell'inadempimento del contratto di pacchetto turistico, che in sé esaurisce anche il verificarsi del danno.

Non possono infatti formare oggetto di prova diretta gli stati psicofisici interiori dell'attore, desumibili, peraltro, dalla mancata realizzazione della "finalità turistica" che qualifica il contratto e dalla concreta regolamentazione contrattuale delle diverse attività e dei servizi prestati, in ragione della loro essenzialità alla realizzazione dello scopo vacanziero.

n° sentenza	48/20
n° di registro	1170/17
Data sentenza	07/01/2020
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Merano

Le spese di assistenza legale stragiudiziale, diversamente da quelle giudiziali vere e proprie, hanno natura di danno emergente e la loro liquidazione, pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe forensi, è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali.

n° sentenza	6/20
n° di registro	422/19
Data sentenza	26/05/2020
Data deposito	12/06/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Pergine Valsugana

Come affermato dalla giurisprudenza (Tribunale Torre Annunziata, sez. I, 27.06.2019, n. 1662): "In presenza di una patologia da sinistro stradale quale la lesione del rachide cervicale, nota volgarmente come colpo di frusta, il c.t.u. non può limitarsi a

dichiararla accertata sulla base del dato puro e semplice, e in sostanza non verificabile, del dolore più o meno accentuato che il danneggiato riferisca. Vi sono, infatti, particolari affezioni per le quali, data la natura della patologia e la modestia della lesione, l'accertamento strumentale risulta, in concreto, l'unico in grado di fornire la prova rigorosa che la legge richiede. In mancanza di accertamento strumentale nella descritta ipotesi deve escludersi la possibilità di pervenire alla determinazione di postumi permanenti sulla sola scorta della dolenzia riferita dal paziente e dunque, di fatto, sulla base di elementi non oggettivamente riscontrabili”.

(Nel caso in esame il giudice escludeva la possibilità di riconoscere postumi di tipo permanente, mentre ammetteva la risarcibilità del danno da invalidità temporanea).

n° sentenza	116/20
n° di registro	2475/19
Data sentenza	13/07/2020
Data deposito	03/08/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

In tema di liquidazione del danno, il giudice del merito “deve tener conto di tutte le conseguenze che sono derivate dall’evento danno, nessuna esclusa. Il ristoro del pregiudizio deve essere integrale con il concorrente limite di evitare duplicazioni risarcitorie, attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici e di non oltrepassare una soglia minima di apprezzabilità onde scongiurare risarcimenti bagatellari”. (In questo senso v. Cass. Civ., 12088/2015).

n° sentenza	310/20
n° di registro	5069/18
Data sentenza	30/11/2020
Data deposito	03/12/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

Il termine colpo di frusta sintetizza una lesione della muscolatura cervicale da contraccolpo, determinata da incidenti in grado di provocare una violenta iperflessione-iperestensione della testa o al contrario iperestensione-iperflessione, come per esempio si può verificare nelle collisioni frontali. In un tamponamento automobilistico l’impatto iniziale provoca lo spostamento improvviso in avanti del capo, mentre la testa s’inarca rapidamente ed energicamente indietro con successivo ed altrettanto rapido rimbalzo in avanti.

Nel caso in questione, il Giudice di Pace ha rigettato la domanda risarcitoria per danni fisici in quanto non vi erano elementi di prova, neppure presuntivi, per ritenere che il modesto impatto emergente dalle foto del rapporto d’incidente potesse aver prodotto lesioni personali.

3.5.8 Casistica

Infortunistica stradale

n° sentenza	5/20
n° di registro	697/16
Data sentenza	17/02/2020
Data deposito	15/05/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Brunico

Il modulo di contestazione amichevole congiuntamente firmato costituisce una forma di confessione stragiudiziale dei fatti e delle loro conseguenze, la quale crea una presunzione legale *iuris tantum*, a prescindere che vi sia stata o meno collisione tra i veicoli coinvolti.

n° sentenza	36/20
n° di registro	144/19
Data sentenza	30/11/2020
Data deposito	30/11/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Egna

In tema di sinistri stradali, nel caso in cui si verifichi un tamponamento a catena in una colonna di veicoli ferma, sussiste la responsabilità del conducente dell'ultimo veicolo, ovvero di colui che, con la sua condotta, ha generato la prima collisione dalla quale sono derivati i successivi tamponamenti. Nell'ambito, invece, di un tamponamento che coinvolge autoveicoli in movimento, occorre far riferimento al concorso di responsabilità di cui all'articolo 2054 c. 2 c.c.

n° sentenza	2/20
n° di registro	3407/18
Data sentenza	14/01/2020
Data deposito	14/01/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

Non può essere accolta la domanda risarcitoria del conducente del veicolo, coinvolto in un sinistro stradale, la quale sia priva di supporto probatorio e si fondi su di una dinamica dei fatti contraria a quella riportata nel modulo di constatazione amichevole, a firma congiunta dei conducenti dei veicoli coinvolti.

(Nel caso di specie, dal modulo CID risultava che il sinistro si era verificato per esclusiva responsabilità di parte attrice, che era uscita dal parcheggio senza controllare che non sopraggiungessero veicoli con diritto di precedenza, collidendo per tale motivo con altro veicolo).

n° sentenza	196/20
n° di registro	2791/18
Data sentenza	07/09/2020
Data deposito	22/09/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

In base ad un consolidato orientamento giurisprudenziale, a carico del conducente che si trova dietro ad altro veicolo sussiste una presunzione *de facto* di inosservanza della distanza di sicurezza. Ne consegue che “egli resta gravato dall’onere di dare la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto dell’automezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili” (cfr. Tribunale Nola, 1638/2019).

n° sentenza	339/20
n° di registro	869/18
Data sentenza	30/10/2020
Data deposito	22/12/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

La procedura di risarcimento diretto riguarda i danni ai veicoli nonché i danni alle cose trasportate di proprietà dell’assicurato o del conducente e si applica anche al danno alla persona subito dal conducente non responsabile se risulta contenuto nel limite previsto dall’art. 139 C.d.A., ma presuppone necessariamente l’avvenuta collisione dei veicoli.

4. Il lavoro

4.1 Il contratto d'opera

n° sentenza	27/19
n° di registro	714/16
Data sentenza	23/09/2019
Data deposito	22/04/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Brunico

Ai sensi dell'art. 2232 c.c., nell'ambito di una lezione di sci è lecito che, sotto la sorveglianza del maestro di sci, alcune attività siano effettuate dal personale ausiliare della scuola di sci, non richiedendo dette incombenze una particolare competenza professionale.

(Nel caso di specie si trattava, per esempio, di aiutare a far rialzare le persone cadute sulla pista).

n° sentenza	83/20
n° di registro	990/18
Data sentenza	07/07/2020
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Merano

Il presupposto essenziale ed imprescindibile dell'esistenza di un rapporto di prestazione d'opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del suo diritto al compenso, è l'avvenuto conferimento del relativo incarico, in qualsiasi forma idonea a manifestare, chiaramente ed inequivocabilmente, la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera, da parte del cliente convenuto per il pagamento di detto compenso.

La prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, quando il diritto al compenso sia dal convenuto contestato sotto il profilo della mancata instaurazione di un simile rapporto, grava sull'attore e compete al giudice di merito valutare se, nel caso concreto, questa prova possa o meno ritenersi fornita.

n° sentenza	5/20
n° di registro	75/19
Data sentenza	07/03/2020
Data deposito	19/03/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Mezzolombardo

Sul professionista creditore delle proprie spettanze incombe l'onere probatorio in ordine all'esistenza del rapporto, all'effettività ed alla consistenza delle prestazioni eseguite ed indicate nella parcella, all'applicazione della tariffa pertinente ed alla rispondenza ad essa delle somme richieste (Cass. Civ., 14556/2004).

n° sentenza	6/20
n° di registro	139/19
Data sentenza	07/03/2020
Data deposito	19/03/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Mezzolombardo

Quando sorge una controversia fra il professionista ed il cliente circa il compenso per prestazioni professionali, il debitore non può essere ritenuto in mora fino alla liquidazione del debito; è da tale data, dunque, e nei limiti di quanto liquidato dal Giudice e non da prima, che va riportata la decorrenza degli interessi (cfr. Cass. Civ., 2431/2011).

n° sentenza	66/20
n° di registro	586/18
Data sentenza	02/04/2020
Data deposito	10/04/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

Il credito derivante da un contratto d'opera professionale tra un professionista e una società di capitali rientra tra le transazioni commerciali disciplinate dal D.Lgs. 231/2002 e, quindi, trova applicazione lo speciale regime di mora previsto dall'art. 4 c. 1 di tale decreto.

n° sentenza	140/20
n° di registro	3150/19
Data sentenza	03/08/2020
Data deposito	17/08/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

È principio acquisito anche in giurisprudenza che il professionista commercialista debba considerarsi responsabile nei confronti del proprio cliente ai sensi degli artt. 2236 e 1176 c.c. in caso di incuria o di ignoranza di disposizioni di legge e, in genere, nei casi in cui, per negligenza, imprudenza o imperizia comprometta la posizione del proprio assistito nei confronti dell'Erario e degli Enti previdenziali.

Nel caso di inadempimento del professionista cui il contribuente attribuisca il compito di curare gli adempimenti fiscali e contabili, il danno risarcibile è, quindi, rappresentato dai maggiori oneri che il contribuente è costretto a sostenere nei confronti dell'Amministrazione e degli Enti impositori in genere, quale conseguenza, causalmente rilevante, dell'errore commesso dal commercialista (così anche Tribunale Milano, 7514/2018; Tribunale Milano, 2475/2018: "Nel caso di inadempimento del professionista cui il contribuente attribuisca il compito di curare gli adempimenti fiscali, il danno risarcibile è rappresentato dai maggiori oneri che il contribuente è costretto a sostenere nei confronti dell'Amministrazione per effetto dell'errore commesso dal commercialista"; v. anche Cass. Civ., 8860/2011).

5. La tutela dei diritti

5.1. Responsabilità patrimoniale, cause di prelazione, conservazione garanzia patrimoniale

n° sentenza	145/20
n° di registro	1457/19 Data sentenza 10/08/2020
Data deposito	17/08/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

L'art. 2756 c. 3 c.c. stabilisce che "Il creditore può ritenere la cosa soggetta al privilegio finché non è soddisfatto del suo credito e può anche venderla secondo le norme stabilite per la vendita del pegno".

La Suprema Corte di Cassazione ha affermato che l'assegnazione in pagamento del veicolo deve essere chiesta non al giudice dell'esecuzione, ma al giudice di cognizione competente per valore (Cass. Civ., 2332/1973).

5.2 Prescrizione e decadenza

n° sentenza	3/20
n° di registro	872/16
Data sentenza	21/01/2020
Data deposito	21/01/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Egna

Qualora l'illecito civile sia considerato dalla legge come reato, ma il giudizio penale non sia stato promosso, all'azione civile di risarcimento si applica, ai sensi dell'arti-

colo 2947 c. 3 c.c., l'eventuale più lunga prescrizione prevista per il reato; tale norma è invocabile da qualunque soggetto che abbia subito un danno patrimoniale dal fatto considerato dalla legge come reato e non solo dalla persona offesa dallo stesso.

6. Illecito civile punitivo

n° sentenza	4/20
n° di registro	797/19
Data sentenza	21/01/2020
Data deposito	21/01/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Egna

Con riferimento all'illecito di ingiuria, la frase "Coglione. Non hai voglia di fare un cazzo. Non ho mai visto un tirocinante come te", pronunciata peraltro sul posto di lavoro in presenza di terzi, è palesemente e senza dubbio alcuno offensiva dell'onore e del decoro dell'attore.

(Nel caso di specie, il giudice ha condannato il convenuto al pagamento a titolo di risarcimento dei danni morali a favore dell'attore della somma di Euro 600,00 - considerando sia il contesto in cui sono state proferite le parole, ma anche le successive scuse e giustificazioni da parte del convenuto - nonché al pagamento della sanzione pecuniaria civile *ex art. 3 - 4 - 8 - 10 D. Lgs. 7/2016* nella misura di Euro 200,00).

7. Questioni processuali

7.1 Disposizioni generali

7.1.1 Gli organi giudiziari

n° sentenza	46/20
n° di registro	1304/19
Data sentenza	12/02/2020
Data deposito	12/02/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bolzano

Alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità, il Tribunale ha competenza funzionale e *ratione materiae* per tutte le questioni relative al contratto di locazione, non rilevando che l'importo in questione sia inferiore a € 5.000,00, limite massimo della competenza per valore del Giudice di Pace.

n° sentenza	70/20
n° di registro	4304/18
Data sentenza	02/04/2020
Data deposito	19/05/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

Le controversie in materia di Tia1 e Tia2 sono di competenza del Giudice Ordinario. Questo è quanto stabilito dalle Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n. 1839/2020.

La Tia rappresenta infatti un'entrata patrimoniale di diritto privato, e non un tributo, con conseguente devoluzione al Giudice ordinario delle relative controversie.

7.1.2 I poteri del giudice

n° sentenza	20/20
n° di registro	82/17
Data sentenza	12/12/2020
Data deposito	18/12/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Brunico

Il concreto esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., espressione del più generale potere di cui all'art. 115 del codice del rito, dà luogo non ad un giudizio d'equità ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa; per questo esso è subordinato alla condizione che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile per la parte interessata provare il danno nel suo preciso ammontare ed inoltre non ricomprende l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, bensì, al contrario, lo presuppone già assolto dalla parte stessa.

7.1.3 Gli atti processuali

n° sentenza	321/20
n° di registro	1858/19
Data sentenza	04/12/2020
Data deposito	07/12/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

“La notificazione alla parte personalmente anziché al procuratore costituito, inficiando la regolarità del contraddittorio, impedisce la valida costituzione del rapporto processuale nella fase di riassunzione e determina, conseguentemente, la nullità di tutto il giudizio ivi svoltosi e della sentenza che lo definisce, a meno che la parte destinataria della notificazione non si sia ciò nonostante costituita sanando in tal modo la nullità originaria in ragione del raggiungimento dello scopo cui l’atto era destinato ai sensi dell’art. 156 c.p.c.” (Cass. Civ., 4456/1999; Cass. Civ., 3308/1990; Cass. Civ., 153/1990).

7.2 Il processo di cognizione

7.2.1 Istruzione della causa

n° sentenza	27/20
n° di registro	102/19
Data sentenza	17/06/2020
Data deposito	24/06/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Rovereto

L’unico limite alla modifica della domanda, che poi costituisce il vero *discrimen* tra ammessa *emendatio* ed inammissibile *mutatio*, è che l’originario elemento identificativo soggettivo delle persone rimanga immutato e che la vicenda sostanziale sia uguale, o quantomeno collegata (*recte* “connessa a vario titolo”), a quella dedotta in giudizio con l’atto introduttivo.

Ciò per evitare che la controparte possa essere “sorpresa” dalla modifica e vedersi mortificate le proprie potenzialità difensive: se l’eventuale modifica avviene sempre in riferimento e connessione alla medesima ed originaria vicenda sostanziale, la controparte sa che una simile modifica potrebbe intervenire a norma della disciplina processuale vigente e, dunque, non può essere colta impreparata, anche perché le è assegnato un congruo termine (*ex art. 183 c. 6 n° 2 c.p.c.*) per potersi difendere e controdedurre anche sul piano probatorio.

n° sentenza	96/20
n° di registro	627/19
Data sentenza	03/05/2020
Data deposito	30/05/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

Per costante giurisprudenza, nel procedimento davanti al giudice di pace non è configurabile una distinzione tra udienza di prima comparizione e prima udienza di trattazione, pur essendo il rito caratterizzato dal regime di preclusioni tipico del procedimento davanti al tribunale; ne consegue che la produzione documentale, laddove non sia avvenuta nella prima udienza, rimane definitivamente preclusa, né il giudice di pace può restringere l'operatività di tale preclusione rinviando ad un'udienza successiva alla prima al fine di consentire la produzione non avvenuta tempestivamente, salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'art. 320 c. 4 c.p.c., fattispecie peraltro non configurabile rispetto ad un presupposto di proponibilità della domanda, per il quale la documentazione deve essere prodotta già con l'atto introduttivo (es. prova della messa in mora della società assicuratrice per la r.c.a., non essendo utilizzabile allo scopo la documentazione prodotta oltre la prima udienza tenuta dal giudice di pace).

Istruzione probatoria: Onere della prova - Disciplina e valutazione delle prove civili

n° sentenza	72/20
n° di registro	4024/19
Data sentenza	05/02/2020
Data deposito	12/03/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bolzano

Dalla contumacia del convenuto non può essere dedotto alcuno specifico significato probatorio (in particolare: ammissione di fatti sfavorevoli), tuttavia, secondo costante giurisprudenza, da tale contegno processuale il giudice può trarre argomenti di prova ex art. 116 c.p.c.

n° sentenza	73/20
n° di registro	4130/19
Data sentenza	05/02/2020
Data deposito	12/03/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bolzano

Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, la contumacia può concorrere, insieme con altri elementi, a formare il convincimento del Giudice (principio desunto dall'art. 116 c. 2 c.p.c.).

n° sentenza	89/20
n° di registro	663/20
Data sentenza	26/02/2020
Data deposito	01/04/2020
Lingua di deposito	tedesco
Ufficio	Bolzano

La mancata costituzione del convenuto non costituisce una prova nei suoi confronti, tuttavia può essere valutata alla luce dell'art. 116 c.p.c. L'obbligo del giudice di verificare d'ufficio la presenza dei requisiti di fondatezza della domanda attorea non esclude che la prova di questi possa essere tratta dal comportamento processuale delle parti.

n° sentenza	148/20
n° di registro	2003/16
Data sentenza	12/02/2020
Data deposito	04/06/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bolzano

Alla luce della maggioritaria giurisprudenza di legittimità, il modulo di constatazione amichevole di incidente, se completo in ogni sua parte, fa presumere che il sinistro sia avvenuto con le modalità ivi descritte. Il giudice di merito può pertanto valutare in modo difforme tali risultanze solo ove disponga di prove od indizi (purché in questo caso, muniti di requisiti di cui all'art. 2729 c.c.) della falsità o della inesattezza di quanto dichiarato per iscritto dai conducenti.

n° sentenza	159/20
n° di registro	4366/17
Data sentenza	12/02/2020
Data deposito	10/06/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bolzano

In materia di sinistro stradale, è ammissibile la testimonianza del conducente del veicolo danneggiante, nel caso in cui costui sia sprovvisto di un interesse personale, concreto e attuale a intervenire nel giudizio promosso dal danneggiato contro l'assicurazione.

n° sentenza	192/20
n° di registro	2701/19
Data sentenza	27/05/2020
Data deposito	03/08/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bolzano

È pacifico in giurisprudenza che la fattura commerciale, che ha la funzione di documentare elementi relativi all'esecuzione di un contratto, può assurgere in forza del prudente apprezzamento del giudice a prova dei fatti rappresentati qualora sia prodotta ritualmente in giudizio e non sia stata contestata specificatamente dalla controparte.

n° sentenza	196/20
n° di registro	4045/19
Data sentenza	01/07/2020
Data deposito	19/08/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bolzano

In tema di perizia medico-legale, il Giudice potrà decidere di non disporla, quando la ritenga motivatamente superflua, e pertanto porre a fondamento della sua decisione tutti gli altri elementi utili acquisiti al processo (documenti, testimonianze), oltre ad avvalersi delle nozioni di comune esperienza e delle presunzioni (v. in tal senso, Cass. Civ., SS. UU., 26972/2008).

n° sentenza	202/20
n° di registro	4243/19
Data sentenza	17/06/2020
Data deposito	02/09/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bolzano

Il giudice potrà non disporre l'accertamento medico-legale non solo nel caso in cui l'indagine diretta sulla persona non sia possibile (perché deceduta o per altre cause), ma anche quando lo ritenga motivatamente superfluo (Cass. Civ., SS. UU., 26972/2008).

(Nel caso di specie, è stato ritenuto superfluo alla luce della modestia della lesione subita dalla terza trasportata, come emerso dalla documentazione in atti, in particolare dalla perizia di parte del medico legale, oltre che dalla documentazione medica dimessa dall'attrice).

n° sentenza	216/20
n° di registro	2353/20
Data sentenza	16/09/2020
Data deposito	02/10/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bolzano

Dalla contumacia del convenuto non può essere dedotto alcun significato probatorio, in particolare l'ammissione di fatti a lui sfavorevoli. Tuttavia, il contegno processuale della parte convenuta contumace, che ha volontariamente rinunciato alla propria difesa, è apprezzabile dal giudice ai sensi dell'art. 116 c. 2 c.p.c.

n° sentenza	223/20
n° di registro	2262/20
Data sentenza	16/09/2020
Data deposito	19/10/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Per costante giurisprudenza, il creditore che agisce in giudizio per l'adempimento di un'obbligazione di cui allegghi l'inadempimento ha il solo onere di provare la fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente il termine di scadenza), mentre è sul debitore che grava l'onere di eccepire (e si tratta di eccezione in senso proprio non rilevabile d'ufficio) l'avvenuta estinzione dell'obbligazione.

n° sentenza	235/20
n° di registro	1601/20
Data sentenza	23/09/2020
Data deposito	02/11/2020
Lingua di deposito	tedesco
Ufficio di	Bolzano

La contumacia non costituisce prova contro il convenuto (cfr. Cass. Civ., 10554/1994), tuttavia in tal modo si priva il giudicante della possibilità di valutare argomenti a favore dello stesso.

L'art. 232 c.p.c. prevede che il giudice "valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio".

Si deve presumere che qualora il convenuto non sia comparso all'interrogatorio formale, tale condotta tragga ragione dall'assenza di validi e fondati motivi a supporto della sua posizione.

n° sentenza	247/20
n° di registro	2494/19
Data sentenza	03/06/2020
Data deposito	24/11/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

La mancata presenza della parte convenuta all'udienza fissata per l'interrogatorio formale è valutata a norma dell'art. 232 c.p.c., per cui, valutato ogni altro elemento di prova, il giudice può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio.

n° sentenza	249/20
n° di registro	2601/20
Data sentenza	07/10/2020
Data deposito	24/11/2020
Lingua di deposito	tedesco
Ufficio di	Bolzano

Il giudice può desumere argomenti di prova dalla assoluta inerzia processuale della parte convenuta, valutando la sua assenza, a norma dell'art. 116 c.p.c., come causata dalla mancanza di argomenti da contrapporre alle ragioni esposte dall'attore.

n° sentenza	251/20
n° di registro	2490/20
Data sentenza	23/09/2020
Data deposito	24/11/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

La mancata costituzione del convenuto non costituisce una prova nei suoi confronti, tuttavia può essere valutata alla luce dell'art. 116 c.p.c. L'obbligo del giudice di verificare d'ufficio la presenza dei requisiti di fondatezza della domanda attorea non esclude che la prova di questi possa essere tratta dal comportamento processuale delle parti.

n° sentenza	23/20
n° di registro	245/19
Data sentenza	30/09/2020
Data deposito	20/10/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Borgo Valsugana

Nella valutazione delle prove assunte in giudizio, il Giudice può trarre elementi di valutazione dal comportamento processuale di una delle parti (Cass. Civ., 3822/1995). Nel caso di specie, la parte convenuta rimaneva contumace e, come rappresentato dai testi di parte attorea, si doveva ritenere provata l'esecuzione delle prestazioni e l'esistenza del credito.

n° sentenza	27/20
n° di registro	111/19
Data sentenza	11/11/2020
Data deposito	17/11/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Borgo Valsugana

Nella causa per l'accertamento dell'esistenza di un credito, ove l'istruzione probatoria condotta attraverso la documentazione e l'assunzione della prova testimoniale introdotte dalla parte attrice conducano a ritenere la fondatezza dei fatti che costituiscono il presupposto della domanda, la mancata costituzione in giudizio della parte convenuta costituisce mancata eccezione di fatti modificativi o estintivi e, conseguentemente, contribuisce a ritenere provata l'esistenza del credito.

n° sentenza	22/20
n° di registro	366/17
Data sentenza	11/09/2019
Data deposito	13/05/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bressanone

In caso di contestazione dei consumi esposti in bolletta da parte dell'utente, incombe sulla società erogatrice della prestazione (nel caso di specie di gas) l'onere della prova del *quantum* della somministrazione effettuata e, quindi, della relativa corrispondenza con i consumi esposti in bolletta.

n° sentenza	1/20
n° di registro	280/18
Data sentenza	07/01/2020
Data deposito	07/01/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Cavalese

L'obbligo del Giudice di verificare d'ufficio la presenza degli elementi costitutivi o dei requisiti della domanda non esclude che la prova di questi possa essere tratta dal comportamento processuale o extraprocessuale delle parti, che può costituire non

solo elemento di valutazione delle risultanze acquisite, ma anche unica e sufficiente fonte di prova (Cass. Civ., 18650/2003).

n° sentenza	4/20
n° di registro	261/19
Data sentenza	03/03/2020
Data deposito	18/06/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Cavalese

L'obbligo del Giudice di verificare d'ufficio la presenza degli elementi costitutivi o dei requisiti della domanda non esclude che la prova di questi possa essere tratta dal comportamento processuale o extraprocessuale delle parti, che può costituire non solo elemento di valutazione delle risultanze acquisite, ma anche unica e sufficiente fonte di prova.

n° sentenza	7/20
n° di registro	156/20
Data sentenza	14/09/2020
Data deposito	17/09/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Cles

Il giudice ha l'obbligo di verificare d'ufficio la presenza degli elementi costitutivi o dei requisiti della domanda. Non si esclude che la prova di questi possa essere tratta dal comportamento processuale o extraprocessuale delle parti, che può costituire non solo elemento di valutazione delle risultanze acquisite, ma anche unica e sufficiente fonte di prova (Cass. Civ., 18650/2003).

In specie, la convenuta non si è costituita in giudizio e tale circostanza, ai fini della valutazione della prova, configura un comportamento valutabile ai sensi dell'art. 116 c.p.c.

n° sentenza	4/20
n° di registro	797/19
Data sentenza	21/01/2020
Data deposito	21/01/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Egna

In caso di mancata comparizione della parte in sede di interrogatorio formale, l'ulteriore elemento probatorio, che il giudice deve valutare al fine di ritenere come ammessi i fatti dedotti, non deve risultare già "*ex se*" idoneo a fornire la prova piena

del fatto contestato, ma deve soltanto fornire elementi di giudizio integrativi, idonei a determinare il convincimento del giudice.

n° sentenza	32/20
n° di registro	584/19
Data sentenza	26/10/2020
Data deposito	26/10/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Egna

Il giudice può negare qualsiasi valore alla mancata risposta all'interrogatorio formale, qualora ritenga che i fatti dedotti non siano suffragati da alcun elemento di riscontro.

n° sentenza	93/20
n° di registro	235/20
Data sentenza	13/10/2020
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	tedesco
Ufficio di	Merano

Il giudice può desumere argomenti di prova dalla assoluta inerzia processuale della parte convenuta, valutando la sua assenza a norma dell'art. 116 c.p.c., come causata dalla mancanza di argomenti da contrapporre alle ragioni esposte dall'attore.

n° sentenza	94/20
n° di registro	237/20
Data sentenza	13/10/2020
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Merano

Il creditore, che agisce in giudizio per l'adempimento di un'obbligazione di cui alleghi l'inadempimento, ha il solo onere di provare la fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), mentre è sul debitore che grava l'onere di eccepire (e si tratta di eccezione in senso proprio non rilevabile d'ufficio) l'avvenuta estinzione dell'obbligazione (cfr. Cass. Civ., SS. UU., 13533/2001; Cass. Civ. 341/2002; Cass. Civ. 11629/1999).

n° sentenza	96/20
n° di registro	586/20
Data sentenza	06/10/2020
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	tedesco
Ufficio di	Merano

Il giudice può desumere argomenti di prova dalla assoluta inerzia processuale della parte convenuta, valutando la sua assenza a norma dell'art. 116 c.p.c., come causata dalla mancanza di argomenti da contrapporre alle ragioni esposte dall'attore.

L'obbligo del giudice di verificare d'ufficio la presenza dei requisiti di fondatezza della domanda attorea non esclude che la prova di questi possa essere tratta dal comportamento processuale delle parti.

n° sentenza	16/20
n° di registro	301/20
Data sentenza	09/12/2020
Data deposito	09/12/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Pergine Valsugana

L'obbligo del Giudice di verificare d'ufficio la presenza degli elementi costitutivi o dei requisiti della domanda non esclude che la prova di questi possa essere tratta dal comportamento processuale o extraprocessuale delle parti, che può costituire non solo elemento di valutazione delle risultanze acquisite, ma anche unica e sufficiente fonte di prova (Cass. Civ., 18650/2003). Nel caso di specie è stata condannata la debitrice contumace a pagare quanto dovuto alla creditrice e a restituire gli oggetti di cui la convenuta era entrata in possesso in comodato d'uso gratuito.

n° sentenza	2/20
n° di registro	672/18
Data sentenza	13/12/2019
Data deposito	13/01/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Riva del Garda

Il creditore che agisce per il pagamento ha l'onere di provare il titolo del suo diritto, non anche il mancato pagamento, giacché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe sul debitore che l'eccepisce.

L'onere della prova torna a gravare sul creditore il quale, di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento a un determinato credito, controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso da quello indicato dal debitore, fermo restando che, in

caso di crediti di natura omogenea, la facoltà del debitore di indicare a quale debito debba imputarsi il pagamento va esercitata e si consuma all'atto del pagamento stesso, sicché una successiva dichiarazione di imputazione, fatta dal debitore senza l'adesione del creditore, è giuridicamente inefficace (Cass. Civ., 21512/2019).

n° sentenza	5/20
n° di registro	743/18
Data sentenza	06/12/2019
Data deposito	07/02/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Riva del Garda

Ai sensi dell'art. 2702 c.c., la scrittura privata deve considerarsi proveniente dal soggetto che appare come sottoscrittore, fino a querela di falso, se detta scrittura è riconosciuta dal suo autore (espressamente o tacitamente).

Ciò significa che in presenza di riconoscimento (espresso o tacito) l'unico modo per rimuovere il valore di prova privilegiata è quello di promuovere querela di falso (cfr. Tribunale Genova, sez. II, 08.07.2019, n. 1756).

n° sentenza	67/20
n° di registro	2/20
Data sentenza	16/12/2020
Data deposito	17/12/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Rovereto

In ipotesi di giudizio instaurato nei confronti del preteso erede per debiti del “*de cuius*”, incombe su chi agisce, in applicazione del principio generale contenuto nell'art. 2697 c.c., l'onere di provare l'assunzione da parte del convenuto della qualità di erede, qualità che non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella sua qualità di erede (cfr. Cass. Civ., 6479/2002).

n° sentenza	56/20
n° di registro	97/20
Data sentenza	18/02/2020
Data deposito	21/02/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

Il comportamento processuale ed extraprocessuale delle parti, tra cui la mancata costituzione in giudizio e l'assenza in aula, può costituire elemento di valutazione delle risultanze processuali acquisite specialmente nell'ambito di procedimenti (nella specie: giudizio davanti al giudice di pace) caratterizzati da un più immediato contatto tra le parti ed il giudice e miranti alla formazione di un giudizio secondo equità, o quando la prova verta su rapporti giuridici di modesto valore o su pratiche piccolo - negoziali per le quali non si richieda la presenza di testimoni o la formazione di precostituite prove documentali.

n° sentenza	283/20
n° di registro	2637/20
Data sentenza	16/11/2020
Data deposito	18/11/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

Il comportamento processuale ed extraprocessuale delle parti costituisce elemento di valutazione delle risultanze processuali acquisite specialmente nell'ambito di procedimenti caratterizzati da un più immediato contatto tra le parti ed il giudice e miranti alla formazione di un giudizio secondo equità, ovvero quando la prova verta su rapporti giuridici di modesto valore o su pratiche piccolo-negoziali (cfr. Cass. Civ., 4085/2000).

n° sentenza	11/20
n° di registro	123/17
Data sentenza	16/10/2018
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Vipiteno

Nel caso della produzione in giudizio di una sentenza penale, alla formazione di un giudicato esterno relativamente all'accertamento dei fatti delittuosi, ivi contenuto, consegue nel giudizio civile, inevitabilmente, una inversione dell'onere della prova, ricadente sulla parte che eccepisce l'inefficacia di quanto già *aliunde* accertato.

n° sentenza	20/20
n° di registro	161/15
Data sentenza	11/06/2019
Data deposito	15/12/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Vipiteno

La valutazione, ai sensi dell'art. 232 c.p.c., della mancata risposta all'interrogatorio formale rientra nell'ampia facoltà del giudice di merito di desumere argomenti di prova dal comportamento delle parti nel processo, a norma dell'art. 116 c.p.c.

7.2.2 Spese di lite e responsabilità aggravata

n° sentenza	122/20
n° di registro	1212/19
Data sentenza	12/02/2020
Data deposito	08/05/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità, il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta dal legale in fase precontenziosa. Tale principio, tuttavia, va temperato con altro principio espresso dalla Suprema Corte secondo cui, ai fini del riconoscimento di tale voce di spesa, occorre che il giudice valuti in concreto l'effettiva utilità prodotta dall'intervento stragiudiziale ai fini dell'ottenimento del risarcimento del danno richiesto.

n° sentenza	74/20
n° di registro	44/19
Data sentenza	16/06/2020
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Merano

Il danneggiato da un sinistro stradale ha il diritto costituzionale di farsi assistere da un avvocato per ottenere il giusto risarcimento dalla controparte, sicché al medesimo va senz'altro riconosciuto il rimborso delle relative spese legali stragiudiziali, che costituiscono una vera e propria componente del danno da liquidargli, sia nell'ipotesi di composizione bonaria della vertenza, sia allorché la pretesa risarcitoria sfoci in un giudizio nel quale il danneggiato stesso risulti vittorioso.

n° sentenza	10/20
n° di registro	258/19
Data sentenza	10/05/2020
Data deposito	22/05/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Riva del Garda

È principio consolidato quello secondo il quale, in caso di cessazione della materia del contendere, la causa deve essere decisa limitatamente alle spese processuali che devono essere liquidate, secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale la parte soccombente va identificata con quella che, lasciando insoddisfatta una pretesa riconosciuta fondata, abbia dato causa alla lite (Tribunale Roma, sez. XVII, 03.05.2019, n. 9354).

n° sentenza	341/20
n° di registro	4879/18
Data sentenza	14/12/2020
Data deposito	22/12/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

Le spese stragiudiziali sono dovute solo allorché la lite si definisca in fase stragiudiziale. Se prosegue, queste restano assorbite dalle spese giudiziarie perché non si può porre a carico del soccombente una doppia o tripla liquidazione delle spese, come, ad esempio, quelle relative allo studio della controversia, che costituisce il presupposto indispensabile per lo svolgimento del giudizio.

7.3 Il processo di esecuzione

n° sentenza	1/20
n° di registro	560/19
Data sentenza	20/12/2019
Data deposito	03/01/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Riva del Garda

Il Giudice di Pace, incompetente nella materia della esecuzione forzata, non può decidere le questioni che involgono la regolarità degli atti del processo esecutivo e cioè le opposizioni proposte ai sensi dell'art. 617 c.p.c. e per le quali, prima dell'istituzione del giudice unico di primo grado, attuata con D.Lgs. 51/1998, erano competenti per materia, valore e luogo, rispettivamente il pretore e il tribunale. A seguito dell'abrogazione dell'art. 16 c.p.c. ad opera dell'art. 51 D. Lgs. 51/1998, è stata attribuita al tribunale la competenza giurisdizionale esclusiva in materia esecutiva, sia con riguardo ai procedimenti esecutivi che alle relative opposizioni (all'esecuzione e agli atti esecutivi) (Cass. Civ., 5342/2009).

Nella specie, il Giudice di Pace ha dichiarato la propria incompetenza per materia in favore del Tribunale ove l'attore opponente ha la residenza/sede legale.

7.4 I procedimenti speciali

7.4.1 Il procedimento monitorio

n° sentenza	123/20
n° di registro	4250/19
Data sentenza	12/02/2020
Data deposito	08/05/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Non può essere accolta l'eccezione relativa all'erronea lettura dei consumi di energia elettrica allorquando la società opposta non sia il soggetto che effettua le letture dei consumi, in quanto la fatturazione era stata effettuata da quest'ultima sulla base dei dati analitici forniti da un soggetto terzo (fattispecie relativa ad una causa di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per crediti derivanti da somministrazione di energia elettrica).

n° sentenza	155/20
n° di registro	4336/18
Data sentenza	19/02/2020
Data deposito	10/06/2020
Lingua di deposito	tedesco
Ufficio di	Bolzano

Per l'emissione di un decreto ingiuntivo è sufficiente una dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 445/2000, con la quale si certifica la conformità all'originale dell'estratto dalle scritture contabili regolarmente tenute.

n° sentenza	4/20
n° di registro	325/17
Data sentenza	11/11/2019
Data deposito	27/02/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Cles

In tema di prova documentale, la fattura, ove proveniente da un imprenditore esercente attività commerciale o professionale e relativa a fornitura di merci o prestazioni di servizi, rappresenta idonea prova scritta del credito nel giudizio monitorio. La stessa fattura, però, non può rappresentare nel giudizio di merito, né in quello di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto in base ad essa, prova idonea in ordine

alla certezza, alla liquidità e alla esigibilità del credito dichiaratovi, né ai fini della dimostrazione del fondamento della pretesa, inquadrandosi, essa, tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, in quanto consiste nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito, per cui quando tale rapporto sia contestato tra le parti, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, proprio per la sua formazione a opera della stessa parte che intende avvalersene, non può assurgere a prova del contratto, ma, al più, può rappresentare un mero indizio della stipulazione di esso e dell'esecuzione della prestazione.

n° sentenza	67/20
n° di registro	2/20
Data sentenza	16/12/2020
Data deposito	17/12/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Rovereto

L'opposizione tardiva al decreto ingiuntivo può essere esperita ai sensi dell'art. 650 c.p.c. quando l'opponente non ha avuto tempestiva conoscenza dell'atto per irregolarità della notifica o per caso fortuito o forza maggiore (cfr. Cass. Civ., 20850/2018).

7.5 Tentativo obbligatorio di mediazione/conciliazione - negoziazione assistita - arbitrato

n° sentenza	21/20
n° di registro	389/20
Data sentenza	07/07/2020
Data deposito	07/07/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Egna

Non si applica la normativa della negoziazione assistita prevista dalla l. 162/2014 in caso di obbligazione contrattuale derivante da contratti conclusi tra professionisti e consumatori.

n° sentenza	40/20
n° di registro	59/17
Data sentenza	17/09/2020
Data deposito	21/09/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Rovereto

Con la procedura di negoziazione assistita obbligatoria il legislatore ha inteso agevolare il confronto tra le parti prima di attivare il giudizio ponendo a carico della parte interessata precisi oneri sia nella fase precontenziosa che in pendenza di giudizio. (Nel caso di specie, il Giudice dichiarava l'improcedibilità della domanda per intervenuta decadenza dai termini concessi per l'avvio della negoziazione assistita).

n° sentenza	106/20
n° di registro	2909/18
Data sentenza	16/06/2020
Data deposito	16/07/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

È opinione diffusa in dottrina e giurisprudenza (cfr. Tribunale di Palermo, Ord. 12440/2016; Tribunale Ascoli Piceno, Sentenza n. 196/2019) che, poiché l'art. 3 D.L. 132/2014 indica nel "convenuto" il soggetto legittimato alla formulazione dell'eccezione di improcedibilità, si deve dare un'interpretazione letterale e non estensiva del dettato normativo, atteso che le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità, costituendo una deroga all'art. 24 Cost., non possono essere interpretate in senso estensivo (cfr. Cass. Civ., 16092/2012; Cass. Civ., 967/2004).

n° sentenza	109/20
n° di registro	139/18
Data sentenza	10/07/2020
Data deposito	16/07/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

L'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento della negoziazione assistita va disattesa nelle ipotesi di cui all'art. 3 c. 1 D.L. 232/2014 convertito nella l. 162/2014, il quale, nell'elencare i casi in cui il procedimento è condizione di procedibilità della domanda, statuisce che "...Il presente comma non si applica alle controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori".

Seconda sezione: opposizione a sanzioni amministrative

1. Illecito amministrativo in generale

1.1 Capacità di intendere e volere ed elemento soggettivo

n° sentenza	207/20
n° di registro	2527/19
Data sentenza	23/09/2020
Data deposito	23/09/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Opera l'esimente dello stato di necessità con conseguente esclusione della responsabilità per l'illecito amministrativo commesso nell'ipotesi in cui il ricorrente abbia dato prova che l'elevata velocità a cui procedeva era dettata dalla necessità di raggiungere il prima possibile l'abitazione della madre che si era sentita male.

n° sentenza	238/20
n° di registro	266/20
Data sentenza	04/11/2020
Data deposito	04/11/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità, affinché si configuri la buona fede idonea ad escludere l'elemento soggettivo ai sensi dell'art. 3 c. 2 l. 689/1981, devono sussistere elementi positivi idonei ad ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e deve inoltre risultare che il trasgressore ha fatto tutto quanto il possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero può essergli mosso.

n° sentenza	58/20
n° di registro	614/18
Data sentenza	23/12/2020
Data deposito	23/12/2020
Lingua di deposito	tedesco
Ufficio di	Bressanone

La scriminante della buona fede rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa.

n° sentenza	19/20
n° di registro	695/19
Data sentenza	17/07/2020
Data deposito	17/07/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Riva del Garda

L'esimente della buona fede, applicabile anche all'illecito amministrativo disciplinato dalla l. 689/1981, rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa (al pari di quanto avviene per quella penale in materia di contravvenzioni) solo quando sussistano elementi positivi idonei ad ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e risulti che il trasgressore abbia fatto tutto il possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso (Cass. Civ., 20219/2018).

n° sentenza	42/20
n° di registro	145/20
Data sentenza	22/10/2020
Data deposito	29/10/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Rovereto

Non può essere applicata al conducente la sanzione amministrativa prevista per la violazione dell'art. 179 c. 9 C.d.S. per difetto dell'elemento soggettivo della colpa allorquando egli sia incorso in errore scusabile circa la conformità alla normativa di settore di un cronotachigrafo.

n° sentenza	22/20
n° di registro	210/19
Data sentenza	15/12/2020
Data deposito	15/12/2020
Lingua di deposito	tedesco
Ufficio di	Vipiteno

In caso di violazione amministrativa, è necessario che il trasgressore abbia agito con dolo o colpa, così come l'art. 42 c.p. richiede per i reati; non importa se vi sia dolo o colpa, ma almeno la colpa è necessaria.

1.2 Cause di esclusione della responsabilità

n° sentenza	279/20
n° di registro	2051/20
Data sentenza	16/12/2020
Data deposito	16/12/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

È invocabile la scriminante dello stato di necessità - con conseguente annullamento del verbale di contestazione impugnato per aver attraversato un incrocio con semaforo rosso - da parte del medico ospedaliero che ciò abbia fatto per evitare un danno grave alla persona, in quanto la sua tempestiva presenza in sala operatoria, a seguito di chiamata in urgenza, era indispensabile per poter svolgere le attività collegate a detta chiamata.

(Nel caso di specie, l'infrazione è avvenuta alle prime ore del mattino, ad incrocio stradale sgombrato, così rispettando il requisito della proporzionalità tra violazione della norma e situazione di fatto).

n° sentenza	23/20
n° di registro	959/19
Data sentenza	07/07/2020
Data deposito	07/07/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Egna

Non sussiste stato di necessità nell'ipotesi di chi si ponga alla guida di un autoveicolo con potenza specifica superiore a quella consentita dalla propria patente di guida al fine di far visita al padre malato in ospedale; non vi è, infatti, né la prova del pericolo attuale (trovandosi il padre già in ospedale), né della mancanza di alternative.

1.3 Concorso di persone

n° sentenza	19/20
n° di registro	770/19
Data sentenza	16/06/2020
Data deposito	16/06/2020
Lingua di deposito	tedesco
Ufficio di	Egna

La formulazione dell'art. 197 C.d.S./art. 5 l. 689/1981 ricalca quella di cui all'art. 110 c.p., i cui principi devono applicarsi anche agli illeciti amministrativi.

1.4 Continuazione

n° sentenza	220/20
n° di registro	4083/18
Data sentenza	19/10/2020
Data deposito	20/10/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

La giurisprudenza di legittimità ha stabilito che: “In presenza di più violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, spetta al giudice di merito valutare se ricorrano, in concreto, gli estremi del “concorso formale” di illeciti amministrativi ovvero della “continuazione” tra gli stessi, ai sensi del primo comma dell'art. 8 della legge 689/1981 ... e, ove ravvisi un concorso formale di illeciti amministrativi, la sostituzione del cumulo di sanzioni, inflitte per ciascuno degli illeciti, con la sanzione edittale prevista per la violazione più grave, aumentata fino al triplo” (vedi, *ex multis*, Cass. Civ., 4970/2005; Cass. Civ., 18389/2003).

1.5 Pagamento rateale

n° sentenza	38/20
n° di registro	123/20
Data sentenza	03/09/2020
Data deposito	08/09/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Rovereto

Considerate le difficoltà economiche rappresentate dal ricorrente, il Giudice può disporre il pagamento rateale della sanzione pecuniaria ai sensi dell'art 26 l. 689/1981.

1.6 Prescrizione

n° sentenza	183/20
n° di registro	4918/19
Data sentenza	10/06/2020
Data deposito	16/07/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Il ruolo esattoriale non determina anche l'effetto della c.d. conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale, con la conseguenza che se la legge prevede un termine di prescrizione più breve continua ad applicarsi quest'ultimo anche se è scaduto il termine per opporsi al ruolo (V. Cass. Civ., 23397/2016).

(Nel caso di specie, i crediti, che avevano dato origine alla cartella non opposta, erano crediti derivanti da sanzioni amministrative relative alla violazione del C.d.S., il cui termine di prescrizione ex artt. 209 C.d.S. e 28 L. 686/1981 è di cinque anni).

2. Violazioni al Codice della Strada

2.1 Generale - Definizioni

n° sentenza	52/20
n° di registro	300/20
Data sentenza	09/12/2020
Data deposito	09/12/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bressanone

Non sussiste l'infrazione dell'art. 10 c. 18 C.d.S. (per eccesso del peso di trasporto merce consentito senza la necessaria autorizzazione per trasporti eccezionali), nel caso in cui fossero state già pagate le tasse, imposte e contributi necessari per l'ottenimento dell'autorizzazione, mancando il mero formalismo del rilascio del provvedimento di autorizzazione da parte dell'ufficio competente; ciò in quanto la circolazione non ha messo in pericolo l'esigenza di tutela e salvaguardia posta a fondamento della norma.

(Il Giudice di Pace ha tenuto conto del fatto che la prescritta autorizzazione fosse stata concessa il giorno stesso della contestazione: il transito difettava solamente dell'elemento formale dell'autorizzazione stessa).

n° sentenza	33/20
n° di registro	928/19
Data sentenza	09/10/2020
Data deposito	09/10/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Riva del Garda

Nel Comune in questione, per quanto riguarda l'accesso a Zone a Traffico Limitato, un soggetto adibito al trasporto di persona disabile e munito di regolare contrassegno deve dare semplice comunicazione allegando il tagliando della persona trasportata,

senza necessità di permesso temporaneo a pagamento rilasciabile dagli Uffici di Polizia Locale.

Nel caso in questione, la contravvenzione è stata confermata in quanto la società ricorrente non aveva provveduto ad effettuare alcuna comunicazione.

2.2 Art. 15 C.d.S.

n° sentenza	20/20
n° di registro	771/19
Data sentenza	16/06/2020
Data deposito	16/06/2020
Lingua di deposito	tedesco
Ufficio di	Egna

Nel caso in cui venga imbrattata la segnaletica stradale, non è ravvisabile alcuna espressione della libertà di manifestazione del pensiero, tutelata costituzionalmente, poiché questa può esprimersi in forme civili e lecite. Scopo della disposizione violata, infatti, non è sanzionare il contenuto della scritta e quindi l'espressione di un'opinione, bensì l'apposizione di una scritta su un cartello stradale, indipendentemente dal suo contenuto.

2.3 Art. 54 C.d.S.

n° sentenza	27/20
n° di registro	645/19
Data sentenza	15/09/2020
Data deposito	15/09/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Egna

Il trasporto di terra limosa va considerato come trasporto di materiale impiegato nel ciclo produttivo e quindi assimilabile a quelli previsti dall'art. 54 c.1 lett. n) C.d.S. ai fini della classificazione del veicolo come mezzo d'opera.

2.4 Art. 80 C.d.S.

n° sentenza	26/20
n° di registro	578/19
Data sentenza	11/09/2020
Data deposito	11/09/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Riva del Garda

In materia di violazione dell'art. 80 c. 14 C.d.S., per non incorrere in sanzione, la parte che non ha effettuato la revisione sul proprio veicolo deve dimostrare la natura (privata) del luogo ove il veicolo è allocato, ma anche la totale assenza di circolazione. Nella specie, la circostanza della prenotazione della revisione presso un'officina autorizzata per il giorno successivo a quello della contestazione, ha indotto a ritenere che il veicolo fosse normalmente utilizzato, con ciò integrando il concetto di circolazione del veicolo che la revisione presuppone.

2.5 Art. 93 C.d.S.

n° sentenza	49/20
n° di registro	274/19
Data sentenza	11/11/2020
Data deposito	11/11/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bressanone

L'art. 93 C.d.S, con riferimento a leasing, locazioni e comodati d'uso concessi a un residente in Italia da parte di un'impresa europea senza una sede secondaria in Italia, consente la circolazione dei veicoli con targa estera se conservano a bordo un documento attestante la data, la durata di un contratto tra quelli citati e la disponibilità del veicolo.

n° sentenza	56/20
n° di registro	636/19
Data sentenza	14/07/2020
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	tedesco
Ufficio di	Merano

Ai sensi della circolare del 04.06.2019 n. 300/A/4983/19/149/2018/06 del Ministero dell'Interno rileva solo la residenza anagrafica, quale risulta dai documenti di identità.

Pertanto, l'art. 93 commi 1bis, 1ter e 1quater C.d.S. non si applica ai cittadini europei che risiedono all'estero e che si trovano in Italia per svolgere attività lavorative stagionali.

n° sentenza	335/20
n° di registro	2717/18
Data sentenza	18/12/2020
Data deposito	19/12/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

Non è sostenibile che le autorizzazioni alla circolazione di prova, rilasciate in Italia così come in altri Paesi, abbiano necessariamente una validità limitata all'ambito territoriale dello Stato che le ha emesse, atteso che, laddove vengano rispettati taluni criteri minimi, la circolazione "internazionale" in prova pare da ritenersi sempre ammessa in tutti gli Stati aderenti alla Convenzione di Vienna sulla circolazione stradale dell'8 novembre 1968, alla quale hanno aderito sia l'Italia sia la Repubblica Ceca: ciascuna parte contraente è tenuta a consentire la circolazione internazionale di veicoli sul proprio territorio.

2.6 Art. 116 C.d.S.

n° sentenza	237/20
n° di registro	5089/19
Data sentenza	04/11/2020
Data deposito	04/11/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Qualora l'infrazione riguardi la guida di un veicolo da parte di un soggetto sprovvisto della prescritta patente di guida, il proprietario del veicolo che abbia proposto ricorso avverso il verbale ha l'onere di dimostrare la sua mancanza di volontà sulla circolazione e ciò deve sostanziarsi "in un concreto ed idoneo comportamento ostativo specificamente rivolto a vietare la circolazione" ed estrinsecarsi "in atti e fatti rivelatori della diligenza e della cautela allo scopo adottate" (v. *ex multis*, Cass. Civ., 3138/1990).

(Nel caso di specie, il ricorso è stato respinto poiché il ricorrente, nel chiedere l'annullamento del verbale e la revoca della sanzione accessoria del sequestro del mez-

zo, si è limitato ad allegare di aver bisogno del veicolo per motivi di lavoro senza contestare il merito della violazione).

2.7 Art. 142 C.d.S.

n° sentenza	178/20
n° di registro	3956/19
Data sentenza	15/07/2020
Data deposito	15/07/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

In tema di segnaletica stradale, poiché, ai sensi dell'art. 104 Reg. Es. C.d.S., i segnali di divieto devono essere ripetuti dopo ogni intersezione - e il relativo onere probatorio spetta alla P.A. dalla quale dipende l'organo accertatore -, la limitazione di velocità imposta da un segnale precedente l'intersezione viene meno dopo il superamento dell'incrocio, qualora non sia ribadita dal nuovo apposito segnale, in mancanza del quale rivive la prescrizione generale dei limiti di velocità della strada (v. Cass. Civ., 11018/2014).

n° sentenza	22/20
n° di registro	905/19
Data sentenza	24/07/2020
Data deposito	24/07/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Riva del Garda

In materia di circolazione stradale, la mancanza di particolari limiti di velocità fissati, ai sensi dell'art. 142 c. 2 D.Lgs. 285/1992, dall'ente proprietario della strada non implica che sulla strada non sia imposta alcuna limitazione di velocità, giacché, in tal caso, trovano applicazione i limiti di velocità massimi stabiliti dal comma 1 dello stesso art. 142 e, dunque, ove si tratti di strada in centro abitato, il limite di 50 km/h (Cass. Civ., 4242/2010).

n° sentenza	5/20
n° di registro	595/19
Data sentenza	23/01/2020
Data deposito	13/02/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Rovereto

L'accertamento di violazioni dei limiti di velocità con l'uso di autovelox è disciplinato dall'art. 2 d.m. 15 agosto 2007, il quale prevede che l'istallazione dei dispositivi di controllo presuppone preventiva informazione agli automobilisti, ma non stabilisce una distanza minima per la collocazione dei segnali stradali o dei dispositivi di segnalazione luminosi, quanto solo l'obbligo della loro istallazione con adeguato anticipo rispetto al luogo del rilevamento della velocità, in modo da garantire il tempestivo avvistamento.

n° sentenza	7/20
n° di registro	159/19
Data sentenza	07/07/2020
Data deposito	07/07/2020
Lingua di deposito	tedesco
Ufficio di	Silandro

Nel caso sia assolutamente indeterminato quale apparecchio di misurazione sia stato effettivamente utilizzato, con la conseguente impossibilità di verificare le prove tecniche prescritte per legge (funzionalità e taratura), il verbale di contestazione deve essere dichiarato nullo (caso di violazione dell'art. 142 c. 9 C.d.S.).

2.8 Art. 145 C.d.S.

n° sentenza	4/20
n° di registro	818/19
Data sentenza	07/02/2020
Data deposito	07/02/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Riva del Garda

Il segnale di “stop” ad un incrocio stradale non comporta solo l'obbligo dell'arresto, ma anche quello successivo - una volta ripresa la marcia - di dare in ogni caso la precedenza ai veicoli che, percorrendo la strada favorita, provengano sia da destra che da sinistra. Il conducente di un autoveicolo, una volta fermatosi sulla linea di stop, prima di riprendere la marcia, ha obbligo di ispezionare la strada preferita, per assicurarsi che sia libera da sopraggiungenti veicoli e, in caso negativo, di accordare la precedenza a tutti i veicoli circolanti sulla detta strada, sia provenienti da destra che da sinistra. Infatti, l'obbligo imposto ai conducenti di veicoli di arrestare la marcia e cedere la precedenza nei due sensi, quando vi sia un cartello di stop in prossimità di un crocevia, ha carattere rigido, con la conseguenza che la fermata a detto segnale deve effettuarsi almeno per un attimo quando l'area del crocevia è libera, mentre deve protrarsi, in caso di sopravvenienza di veicoli sulla strada che si sta per imboccare, il tempo necessario a consentire a tutti detti veicoli di passare con precedenza (Tribunale Bari, sez. III, 23.04.2014, n. 2049).

Ad avviso del Giudicante, tutti questi obblighi comportamentali sono stati osservati dal ricorrente opponente il cui ricorso in opposizione a sanzione amministrativa è stato perciò accolto.

n° sentenza	20/20
n° di registro	115/20
Data sentenza	14/05/2020
Data deposito	22/05/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Rovereto

Nel caso della concessione di precedenza “per cortesia”, il conducente del veicolo favorito effettua a suo rischio e pericolo la manovra e, per andare esente da responsabilità, deve guidare nel rispetto di tutte le regole di prudenza e diligenza, come espressamente previste dal Codice della Strada.

2.9 Art. 149 C.d.S.

n° sentenza	13/20
n° di registro	358/18
Data sentenza	04/02/2020
Data deposito	04/02/2020
Lingua di deposito	tedesco
Ufficio di	Egna

Il C.d.S. impone il rispetto della distanza di sicurezza proprio in quanto il repentino arresto del veicolo che precede non costituisce un fatto straordinario ed eccezionale. Anche in tal caso un tamponamento costituisce una circostanza ben prevedibile da parte del conducente del veicolo che segue, in quanto questi deve essere pronto in ogni momento a frenare al fine di evitarlo.

2.10 Art. 154 C.d.S.

n° sentenza	120/20
n° di registro	1972/18
Data sentenza	31/07/2020
Data deposito	03/08/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

L'art. 154 C.d.S. prevede l'obbligo di "segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione" di cambiare la direzione di marcia: le segnalazioni delle manovre devono essere effettuate servendosi degli appositi indicatori luminosi di direzione. In altre parole, approssimandosi alla rotatoria, il conducente deve moderare la velocità e controllare il comportamento degli altri conducenti, predisponendosi a dare la precedenza ad altri veicoli ove necessario. Più nello specifico, nel caso di rotatoria ad una sola corsia e strada d'accesso ad una sola corsia per senso di marcia, il conducente deve immettersi nella rotatoria restando in prossimità del margine destro; nella manovra di immissione nella rotatoria non è necessario che egli azioni l'indicatore di direzione sinistro, ma dovrà azionare l'indicatore di direzione destro nel caso intenda imboccare la prima uscita sulla destra.

2.11 Art. 168 C.d.S.

n° sentenza	206/20
n° di registro	4621/18
Data sentenza	09/10/2020
Data deposito	15/10/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

Il trasporto delle merci pericolose è un settore particolarmente complesso e delicato, oggetto di una rigorosa regolamentazione internazionale volta a garantire elevati standard di sicurezza non solo durante la spedizione, ma anche in fase di carico e scarico dei materiali.

Applicare un'etichetta di pericolo diversa da quella effettivamente prevista nel trasporto di merci pericolose, pur apparendo un fatto banale, non è conforme alla normativa e a tale violazione conseguono le sanzioni prescritte.

2.12 Art. 173 C.d.S.

n° sentenza	50/20
n° di registro	4685/18
Data sentenza	19/02/2020
Data deposito	19/02/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

La *ratio* dell'art. 173 c. 2 C.d.S. è quella di evitare che il conducente, distraendosi dalla guida, tenga condotte pericolose per la sicurezza stradale.

2.13 Art. 174 C.d.S.

n° sentenza	1/20
n° di registro	96/19
Data sentenza	21/01/2020
Data deposito	21/01/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Vipiteno

Sussistono i presupposti per l'annullamento del verbale di contestazione della violazione *ex art. 174 c. 14 C.d.S.* - per l'impresa la quale, nell'esecuzione di trasporti, non osservava le disposizioni sui tempi di guida e di riposo del conducente - qualora risulti provato che l'impresa abbia fatto quanto possibile affinché l'autista rispettasse quanto prescritto dalla legislazione vigente.

(Nel caso di specie, oltre alle norme comportamentali aziendali sottoscritte dal conducente, erano state fornite istruzioni scritte, firmate e consegnate al conducente).

2.14 Art. 179 C.d.S.

n° sentenza	1/20
n° di registro	2443/18
Data sentenza	10/01/2020
Data deposito	10/01/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

In materia di circolazione stradale, l'impiego di veicoli nel cui cronotachigrafo sia inserito un foglio di registrazione privo della data di inizio utilizzazione integra la violazione di cui all'art. 179 C.d.S., in quanto la fattispecie ivi sanzionata di mancato inserimento del foglio di registrazione comprende tutte le ipotesi in cui non sia consentito agli agenti preposti il relativo controllo delle registrazioni.

2.15 Art. 186 C.d.S.

n° sentenza	98/20
n° di registro	994/20
Data sentenza	11/06/2020
Data deposito	11/06/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

Per giurisprudenza assolutamente costante, in tema di guida in stato di ebbrezza, non rileva che il veicolo fosse fermo al momento dell'effettuazione del controllo, giacché la "fermata" costituisce una fase della circolazione, come è stato efficacemente ribadito in tempi anche recenti dalla Suprema Corte con riferimento ad un caso assai simile rispetto a quello in esame, relativo un'auto in sosta su carreggiata autostradale all'interno della quale veniva trovato l'imputato in stato di incoscienza (Cass. Pen., 21057/2018; 11694/2019).

2.16 Art. 192 C.d.S.

n° sentenza	38/20
n° di registro	508/19
Data sentenza	<nd>
Data deposito	18/09/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

Il conducente del veicolo può rifiutarsi di mostrare i documenti solo in un caso: se a chiederglieli è un agente o un qualsiasi altro pubblico ufficiale in borghese e privo di un qualsiasi segno di riconoscimento.

Il comma 1 dell'art. 192 C.d.S. dispone infatti che funzionari, ufficiali ed agenti, ai quali spetta l'espletamento dei servizi di polizia stradale, devono essere "in uniforme o muniti dell'apposito segnale distintivo".

Questo ovviamente per evitare truffe e raggiri da parte di malintenzionati che potrebbero spacciarsi per rappresentanti delle forze dell'ordine.

2.17 Art. 196 C.d.S.

n° sentenza	32/20
n° di registro	823/19
Data sentenza	02/10/2020
Data deposito	02/10/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Riva del Garda

L'art. 196 C.d.S., sulla scorta del principio generale di cui all'art. 6 l. 689/1981, pone a carico del proprietario del veicolo l'obbligazione solidale al pagamento della sanzione pecuniaria elevata per l'illecito commesso, attraverso quel mezzo, dall'autore della violazione.

Il suddetto articolo consente al proprietario del veicolo, per esonerarsi da tale presunzione di responsabilità, di fornire la prova che la circolazione del mezzo ha avuto

luogo contro la propria volontà. La Corte di Cassazione in una recente sentenza (Cass. Civ., 2318/2014) richiama il proprio orientamento sul punto, riferibile all'art. 2054 c.c. ma estensibile anche agli illeciti disciplinati dal C.d.S. secondo cui: "Il proprietario del veicolo, il quale intenda sottrarsi alla presunzione di responsabilità prevista dal terzo comma dell'art. 2054 c.c., non può limitarsi a provare che la circolazione sia avvenuta senza il suo consenso (*invito domino*), ma deve dimostrare che la stessa abbia avuto luogo "contro la sua volontà" (*prohibente domino*), il che postula che la volontà contraria si sia manifestata in un concreto e idoneo comportamento ostativo specificamente rivolto a vietare la circolazione ed estrinsecatosi in atti e fatti rilevatori della diligenza e delle cautele allo scopo adottate". (Cass. Civ., 15521/2006; Cass. Civ., 15478/2011).

n° sentenza	41/20
n° di registro	806/19
Data sentenza	24/09/2020
Data deposito	27/10/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Rovereto

Il proprietario del veicolo, il quale intenda sottrarsi alla presunzione di responsabilità prevista dal terzo comma dell'art. 2054 c.c., non può limitarsi a provare che la circolazione sia avvenuta senza il suo consenso (*invito domino*), ma deve dimostrare che la stessa abbia avuto luogo "contro la sua volontà" (*prohibente domino*), il che postula che la volontà contraria si sia manifestata in un concreto e idoneo comportamento ostativo specificamente rivolto a vietare la circolazione ed estrinsecatosi in atti e fatti rilevatori della diligenza e delle cautele allo scopo adottate (Cass. Civ., 15521/2006; Cass. Civ., 15478/2011).

Lo stesso principio si applica alla responsabilità solidale del proprietario del veicolo con il quale viene commessa una violazione al Codice della Strada ai sensi dell'art. 196 C.d.S. (Cass. Civ., ord. 22318/2014).

2.18 Art. 198 C.d.S.

n° sentenza	48/20
n° di registro	3801/17
Data sentenza	18/02/2020
Data deposito	20/02/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

In caso di plurime violazioni del Codice della Strada per accesso in Zona Traffico Limitato senza autorizzazione, alla luce del mancato rinnovo del permesso, non può

trovare applicazione il principio del cumulo materiale (art. 198 c. 2 C.d.S.), perché chi dimentica di rinnovare un permesso, pur avendone diritto e senza che l'Amministrazione abbia comunicato l'imminente scadenza, sbaglia una volta sola in ragione di tale dimenticanza, non potendosi ritenere assistite dal necessario elemento soggettivo di contrasto con l'ordinamento, per dolo o per colpa, le successive violazioni integrate dai singoli accessi alla ZTL, atteso che esse traggono origine unicamente dalla precedente omissione.

n° sentenza	185/20
n° di registro	1672/18
Data sentenza	14/09/2020
Data deposito	25/09/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

Come è stato recentemente statuito, “nel caso in cui, tramite condotte reiterate, perpetrate anche in tempi diversi, l'automobilista effettui plurimi ingressi nella zona a traffico limitato, anche qualora siano riferibili tutti al medesimo giorno, lo stesso soggiace alle sanzioni previste per ogni singola violazione, quindi è tenuto a pagare tutte le contravvenzioni, ossia per ogni singola infrazione. Ciò perché, per tali ingressi illegittimi nella ZTL, non può ravvisarsi la sussistenza di una condotta unica” (Cass. Civ., 26434/2014).

2.19 Art. 200 C.d.S. - Art. 201 C.d.S.

n° sentenza	124/20
n° di registro	4540/19
Data sentenza	13/05/2020
Data deposito	13/05/2020
Lingua di deposito	tedesco
Ufficio di	Bolzano

L'art. 201 c. 1 C.d.S. dispone che qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve essere notificato all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato, all'obbligato in solido.

Tuttavia, il C.d.S. non indica attraverso quali modalità si debba svolgere l'identificazione.

n° sentenza	161/20
n° di registro	3270/19
Data sentenza	10/06/2020
Data deposito	10/06/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Le modalità o le circostanze per cui l'agente accertatore abbia omissso di procedere alla contestazione immediata rientrano nelle scelte organizzative insindacabili del pubblico ufficiale e come tali non possono essere oggetto di apprezzamento in sede di opposizione da parte del Giudice (v. Cass. Civ., 18023/2018).

(Nel caso di specie, il motivo indicato nel verbale impugnato, ossia "l'infrazione non è stata contestata al trasgressore in quanto il veicolo era molto vicino a quello che lo precedeva, scartandolo poi nella parte centrale della rotonda", è stata valutato come insindacabile scelta organizzativa del pubblico ufficiale accertatore).

n° sentenza	208/20
n° di registro	1141/19
Data sentenza	23/09/2020
Data deposito	23/09/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Nessuna norma obbliga l'agente verbalizzante alla immediata contestazione, essendo sufficiente che lo stesso motivi successivamente nel verbale con esattezza le ragioni che ne hanno impedito l'immediata contestazione e che tale motivazione sia legittima.

Nel caso di specie: "l'agente era impegnato in altra attività (controllo semaforico)".

n° sentenza	36/19
n° di registro	37/19
Data sentenza	04/12/2019
Data deposito	22/04/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Brunico

Qualora la contestazione non abbia potuto aver luogo all'atto dell'accertamento della violazione, l'organo accertatore è tenuto a compilare il verbale con gli elementi di tempo, di luogo e di fatto che ha potuto acquisire, i quali devono essere indicati in modo preciso e dettagliato.

(Nella specie, gli accertatori omettevano di motivare sulla contestazione in via differita e non specificavano nemmeno di essersi recati in un secondo momento in ospedale per elevare la sanzione alla ricorrente).

n° sentenza	7/20
n° di registro	10/20
Data sentenza	17/09/2020
Data deposito	17/09/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Mezzolombardo

In tema di violazioni del C.d.S., nel caso di violazione dei limiti di velocità rilevata attraverso apparecchiature autovelox, qualora l'organo accertatore abbia dato atto a verbale dei motivi che hanno reso impossibile procedere a contestazione immediata e tali motivi configurino una delle ipotesi previste dall'art. 384 l. e) Reg. Es. C.d.S., non è consentito al giudice un apprezzamento al riguardo, con l'indicazione di apparecchi più adeguati o con la prospettazione di una diversa organizzazione del servizio, risolvendosi una tale valutazione in una inammissibile ingerenza nel "*modus operandi*" della p.a., in linea di principio non sindacabile dal giudice ordinario.

n° sentenza	46/20
n° di registro	380/20
Data sentenza	04/12/2020
Data deposito	04/12/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Riva del Garda

Non sussiste l'obbligo di contestazione immediata della violazione a una norma sulla circolazione stradale qualora l'infrazione si sia verificata in occasione di un incidente stradale, con feriti, in relazione al quale si era resa necessaria un'attività di accertamento e tecnico-ricostruttiva, successivamente condensata nel verbale redatto all'esito della conclusione delle indagini di polizia giudiziaria (Cass. Civ., 5008/2018).

Nel caso di specie il giudice ha ritenuto infondata l'eccezione del ricorrente di mancata contestazione immediata del verbale a seguito di incidente stradale, poiché nello stesso verbale notificato al ricorrente qualche giorno dopo è espressamente fatta menzione delle ragioni del ritardo di notifica.

n° sentenza	8/20
n° di registro	198/19
Data sentenza	07/07/2020
Data deposito	07/07/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Silandro

In materia di omessa contestazione immediata, l'indicazione nel verbale di contestazione notificato di una ragione che rende ammissibile la contestazione differita

dell'infrazione comporta *ipso facto* la legittimità del verbale e la conseguente irrogazione della sanzione, senza che sussista alcun margine d'apprezzamento in sede giudiziaria circa la possibilità concreta di contestazione immediata della violazione.

n° sentenza	208/20
n° di registro	2745/18
Data sentenza	19/10/2020
Data deposito	19/10/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

La necessaria immediatezza della contestazione della violazione non va intesa come “nel medesimo istante”, ma piuttosto come “nell’ambito del medesimo contesto”.

2.20 Art. 202 C.d.S.

n° sentenza	29/20
n° di registro	626/19
Data sentenza	06/10/2020
Data deposito	06/10/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Egna

Se dal verbale di contestazione non è chiaro se il pagamento effettuato dal ricorrente sia avvenuto a titolo di cauzione o di pagamento della sanzione pecuniaria amministrativa in misura ridotta, va conservato il diritto di difesa del ricorrente e quindi va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione per avvenuto pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria amministrativa prima del deposito del ricorso.

n° sentenza	37/20
n° di registro	554/20
Data sentenza	01/12/2020
Data deposito	01/12/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Egna

Va dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione a sanzione amministrativa, per cessazione della materia del contendere, nel caso di intervenuto pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta.

n° sentenza	44/20
n° di registro	499/19
Data sentenza	09/06/2020
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	tedesco
Ufficio di	Merano

L'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria non preclude il ricorso rispetto alle sanzioni accessorie, ma comporta soltanto un'incompatibilità (oltre che un'implicita rinuncia) a far valere qualsiasi contestazione relativa sia alla sanzione pecuniaria irrogata sia alla violazione contestata.

n° sentenza	55/20
n° di registro	441/19
Data sentenza	14/07/2020
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Merano

In materia di violazioni al Codice della Strada, il c.d. "pagamento in misura ridotta" implica la rinuncia ad esercitare il proprio diritto alla tutela giurisdizionale (cfr. Cass. Civ., 13727/2010).

n° sentenza	38/20
n° di registro	304/20
Data sentenza	13/11/2020
Data deposito	13/11/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Riva del Garda

In tema di violazioni al Codice della Strada, atteso che il cosiddetto pagamento in misura ridotta, secondo la costruzione normativa di cui all'art. 202 C.d.S., non influenza l'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria non preclude il ricorso al prefetto o l'opposizione al giudice ordinario rispetto alle sanzioni accessorie, ma comporta soltanto un'incompatibilità (oltre che un'implicita rinuncia) a far valere qualsiasi contestazione relativa sia alla sanzione pecuniaria irrogata sia alla violazione contestata, che della sanzione pecuniaria è il presupposto giuridico.

Nel caso di specie, il ricorrente, pur avendo già pagato la sanzione nella misura ridotta, ha proposto legittimamente ricorso avverso la misura accessoria del fermo amministrativo del mezzo.

2.21 Art. 204 C.d.S. - Art. 204*bis* C.d.S.

n° sentenza	48/20
n° di registro	4064/19
Data sentenza	12/02/2020
Data deposito	12/02/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

In conformità all'art. 204*bis* C.d.S., nel caso in cui il ricorrente abbia pagato immediatamente la sanzione in misura ridotta, senza che sia stato specificato sul verbale che il pagamento è avvenuto a titolo di cauzione, il verbale costituisce ricevuta di pagamento per il *quantum* corrispondente con conseguenziale inammissibilità del ricorso in opposizione.

n° sentenza	162/20
n° di registro	3236/19
Data sentenza	10/06/2020
Data deposito	10/06/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Il ricorrente che ha pagato tutti i verbali elevati a suo carico in misura ridotta ha tacitamente accettato anche l'applicazione della sanzione accessoria (nel caso di specie: confisca del mezzo), che non potrà pertanto essere contestata in un momento successivo, in quanto è anch'essa parte integrante del verbale.

n° sentenza	10/20
n° di registro	62/20
Data sentenza	03/12/2020
Data deposito	03/12/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Mezzolombardo

In tema di sanzioni amministrative conseguenti a violazioni del Codice della Strada, il pagamento in misura ridotta, di cui all'art. 204*bis* C.d.S., effettuato prima della proposizione del ricorso introduttivo, rende quest'ultimo inammissibile per carenza dell'interesse ad agire.

2.22 Art. 214 C.d.S.

n° sentenza	219/20
n° di registro	3614/18
Data sentenza	07/10/2020
Data deposito	07/10/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

La sanzione amministrativa accessoria del fermo del veicolo opera esclusivamente nei confronti della persona che ne ha assunto la custodia.

Poiché la procedura per fermo fiscale non prevede la nomina di un custode, la persona che circola con il veicolo non è responsabile dell'illecito di cui all'art. 214 co. 8 C.d.S.

2.23 Art. 221 C.d.S.

n° sentenza	8/20
n° di registro	200/18
Data sentenza	17/09/2020
Data deposito	17/09/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Mezzolombardo

In presenza di una connessione obiettiva fra l'accertamento della violazione al C.d.S. e un reato per cui pende un procedimento penale, nel caso in cui sia stata presentata opposizione al verbale di accertamento dell'illecito amministrativo, competente a conoscere della stessa è sempre il Giudice penale qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa e non risultino cause di estinzione del reato.

2.24 Art. 223 C.d.S.

n° sentenza	3/20
n° di registro	203/19
Data sentenza	13/01/2020
Data deposito	18/06/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Cles

Il provvedimento di sospensione provvisoria della patente *ex art. 223 C.d.S.* si caratterizza per essere provvedimento amministrativo di esclusiva competenza del Prefetto, per avere natura cautelare e per essere necessariamente preventivo rispetto all'applicazione della sanzione accessoria definitiva, nonché strumentalmente e teleologicamente teso a tutelare con immediatezza l'incolumità e l'ordine pubblico, impedendo che il conducente del veicolo, resosi responsabile di illeciti inerenti alla circolazione, continui nell'esercizio di un'attività - quella di guida - che si palesa potenzialmente pericolosa.

n° sentenza	30/20
n° di registro	886/19
Data sentenza	20/10/2020
Data deposito	20/10/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Egna

L'ordinanza di sospensione della patente di guida, conseguente al verbale di contestazione per guida in stato di ebbrezza, costituisce - quando dallo stato di alterazione non siano derivati lesioni o omicidio - un atto dovuto privo di discrezionalità.

2.25 Art. 79 Reg. es. C.d.S.

n° sentenza	27/20
n° di registro	787/19
Data sentenza	11/09/2020
Data deposito	11/09/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Riva del Garda

L'art. 79 del Regolamento che accompagna il C.d.S. prevede che per ciascun segnale deve essere garantito uno spazio di avvistamento del conducente e che il segnale stesso deve essere libero da ostacoli per una corretta visibilità. La presenza di piante vicino alla segnaletica non costituisce una condizione da sola sufficiente a ritenere non integrato il requisito di cui al suddetto articolo.

Infatti, nel caso di specie, si è ritenuto che esse non inibissero la visibilità richiesta.

3. Altri illeciti amministrativi

3.1 Illeciti amministrativi contenuti nel codice penale

n° sentenza	229/20
n° di registro	3950/18
Data sentenza	19/10/2020
Data deposito	20/10/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

Gli “atti contrari alla pubblica decenza” sono soltanto quelli che contrastano, da un punto di vista materiale e morale, con le regole basilari dell’educazione, provocando un senso di ripugnanza e di disapprovazione nell’ambiente sociale.

Dalla locuzione in esame va quindi distinta quella di “atti sconvenienti”, che implicano una mera riprovazione di carattere morale (Pretura Roma, 24.2.1969) e che non possono essere fatti rientrare nella disposizione sanzionatoria di cui all’art. 726 c.p. Invero, gli atti contrari alla pubblica decenza idonei ad essere sanzionati vanno distinti dagli atti sconvenienti, inopportuni o comunque contrari al buon gusto, posto che in una società pluralista e democratica questi ultimi sono censurabili unicamente sotto il profilo della loro riprovazione morale.

Inoltre, non è considerato contrario alla pubblica decenza quell’atto che non risulti ben visibile e percepibile da terzi (cfr. Cass. Pen., 45284/2005).

3.2 Altri illeciti contenuti in leggi speciali

3.2.1 Trasporto

n° sentenza	18/20
n° di registro	591/19
Data sentenza	16/06/2020
Data deposito	16/06/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Egna

Sussiste la violazione di cui all’art. 46 della l. n. 298/1974 da parte del trasportatore di merci su strada per conto terzi, nel caso in cui a bordo di ciascun veicolo non sia esibita una copia certificata conforme della licenza comunitaria.

n° sentenza	18/20
n° di registro	154/19
Data sentenza	08/09/2020
Data deposito	15/09/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Vipiteno

Non sussiste la violazione dell'art. 46^{ter} c. 3 e dell'art. 46 l. 298/1974 nel caso in cui il conducente, pur non avendo compilato la CRM (*Convention des Marchandises par Route*), esibisca comunque un regolare documento di trasporto, che consenta di verificare la regolarità del trasporto internazionale.

3.2.2 Illeciti specifici pandemia COVID-19

n° sentenza	37/20
n° di registro	165/20
Data sentenza	06/11/2020
Data deposito	06/11/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Riva del Garda

Il verbale di accertamento “da lockdown” deve essere letto all'interno della normativa generale sugli illeciti amministrativi.

Esso non può considerarsi uguale al verbale di accertamento delle violazioni del Codice della Strada. Ciò è desumibile sia dal fatto che il D.L. 19/2020 non menziona l'art. 203 c. 3 C.d.S. che conferisce al verbale stradale l'efficacia di titolo esecutivo, sia dall'espressione letterale del comma 3 dell'art. 4 D.L. 19/2020, secondo cui l'accertamento è compiuto ai sensi della l. 689/1981.

Nel caso di specie, all'opponente veniva contestato di aver violato la normativa emergenziale (COVID-19), in quanto veniva trovato che si spostava a piedi nonostante non fossero consentiti gli spostamenti se non per motivi di assoluta urgenza. Tale contestazione non è autonomamente impugnabile, in quanto non è esigibile l'immediato pagamento della sanzione ed il ricorso avverso il verbale di violazione amministrativa è inammissibile. In altri termini, avverso il verbale di accertamento il ricorrente avrebbe potuto, come peraltro specificato nel verbale impugnato, proporre “scritti difensivi”, “depositare documenti” e chiedere “l'audizione personale” all'autorità amministrativa competente.

4. Verbale di contestazione/Ordinanza-ingiunzione - termini, vizi e notifiche

n° sentenza	187/20
n° di registro	3158/19
Data sentenza	22/07/2020
Data deposito	22/07/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., *ex multis*, Cass. Civ., 11283/2010, 2085/2005, 9441/2001), le ordinanze-ingiunzioni prefettizie irroganti sanzioni per illeciti amministrativi sono legittime non solo se emesse e sottoscritte da viceprefetti vicari, il cui potere di sostituzione del prefetto deriva direttamente dalla legge, ma anche da altri funzionari o vice-prefetti ai quali tale potere sia stato delegato dal titolare, in virtù del principio generale di delegabilità dei provvedimenti che non siano espressamente riservati dalla legge alla competenza funzionale del capo dell'ufficio.

n° sentenza	226/20
n° di registro	4738/19
Data sentenza	21/10/2020
Data deposito	21/10/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Il termine per impugnare un'ordinanza/ingiunzione o un verbale di contestazione, ai sensi dell'art. 6 c. 6 e art. 7 c. 3 del D.Lgs. 150/2011, è di 30 giorni dalla data di notificazione del provvedimento o di contestazione della violazione, a pena di inammissibilità.

n° sentenza	1/20
n° di registro	77/19
Data sentenza	05/02/2020
Data deposito	05/02/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Borgo Valsugana

L'inesistenza della notificazione è configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità (Cass. Civ., 26601/2018). Nella specie, poiché la man-

cata notificazione del verbale determinava l'inesistenza dello stesso titolo esecutivo necessario per azionare la pretesa di cui è causa, il Giudice di Pace accoglieva il ricorso.

n° sentenza	31/20
n° di registro	194/20
Data sentenza	26/11/2020
Data deposito	26/11/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Borgo Valsugana

Per giurisprudenza costante, l'obbligo della motivazione (dell'ordinanza-ingiunzione) va individuato in funzione dello scopo della motivazione stessa, che è quello di consentire all'opponente la tutela dei suoi diritti. Pertanto, l'obbligo *de quo* deve ritenersi sempre soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata e le ulteriori circostanze in ordine alle quali l'opponente possa far valere le sue ragioni ed il Giudice esercitare il controllo giurisdizionale, con la conseguenza che è perfettamente ammissibile la motivazione "*per relationem*", ossia mediante il richiamo di altri atti, purché individuati con precisione e nella sfera di conoscibilità legale dell'interessato.

n° sentenza	15/20
n° di registro	696/19
Data sentenza	12/02/2020
Data deposito	12/02/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bressanone

Nel caso di rilevazione di una violazione del C.d.S. a mezzo di apparecchiature di rilevamento a distanza, il verbale deve contenere i riferimenti precisi e dettagliati della violazione, inclusa l'indicazione del tratto stradale.

n° sentenza	50/20
n° di registro	245/15
Data sentenza	11/11/2020
Data deposito	25/11/2020
Lingua di deposito	tedesco
Ufficio di	Bressanone

Secondo la giurisprudenza, la contestazione di una sanzione amministrativa è dotata di adeguata motivazione quando essa informa l'interessato delle violazioni contestate e gli assicura i diritti di difesa.

n° sentenza	42/20
n° di registro	994/19
Data sentenza	15/12/2020
Data deposito	15/12/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Egna

La mancata indicazione dell'ora della violazione contestata costituisce un vizio di forma, in forza dell'art. 383 Reg. es. C.d.S., al quale consegue la nullità del verbale di contestazione.

n° sentenza	11/20
n° di registro	429/19
Data sentenza	11/02/2020
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Merano

Il termine per la contestazione del verbale della violazione all'automobilista trasgressore non decorre dal momento in cui l'infrazione è stata compiuta nella sua materialità, ma da quello nel quale l'accertamento è stato compiuto o avrebbe potuto ragionevolmente essere effettuato dall'organo addetto, dovendosi tener conto anche del tempo necessario per la valutazione della idoneità di tale fatto ad integrare gli estremi (oggettivi e soggettivi) di comportamenti sanzionati come illeciti amministrativi.

n° sentenza	47/20
n° di registro	998/19
Data sentenza	09/06/2020
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Merano

In tema di violazioni del codice della strada, il “*dies a quo*” del termine per la notifica del verbale di contestazione dell'infrazione nel caso in cui il destinatario abbia mutato residenza provvedendo a far ritualmente annotare la relativa variazione soltanto negli atti dello stato civile e non anche nel Pubblico Registro Automobilistico, decorre dalla data di annotazione della variazione di residenza negli atti dello stato civile. L'inadempimento dell'Amministrazione competente che non abbia effettuato il dovuto aggiornamento del P.R.A. non può gravare sul privato. Il verbale di contestazione notificato al vecchio indirizzo dell'automobilista, nonostante questi abbia comunicato all'Ufficio Anagrafe il cambio di residenza, è illegittimo e nullo.

n° sentenza	82/20
n° di registro	224/20
Data sentenza	13/10/2020
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	tedesco
Ufficio di	Merano

Ai fine della tempestiva notificazione del verbale, rileva il momento in cui lo stesso sia stato consegnato all'ufficio postale, essendo del tutto irrilevante invece la data di ricezione da parte del destinatario.

n° sentenza	89/20
n° di registro	241/20
Data sentenza	10/11/2020
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	tedesco
Ufficio di	Merano

Il verbale emesso ai sensi dell'art. 17 l. 689/1981 per violazione delle misure di contenimento dell'epidemia da COVID-19 non costituisce titolo esecutivo. Ai sensi dell'art. 17 l. 689/1981, il rapporto relativo alla violazione dev'essere presentato al Commissario del Governo, il quale emette l'ordinanza esecutiva che può essere opposta.

n° sentenza	100/20
n° di registro	171/20
Data sentenza	15/12/2020
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	tedesco
Ufficio di	Merano

Un errore materiale contenuto nel verbale di contestazione è causa di nullità dello stesso solo in quanto impedisca l'esercizio del diritto di difesa.
(Nel caso di specie il ricorso è stato rigettato, nonostante l'erronea indicazione della data, in quanto non vi erano dubbi circa il momento in cui era avvenuta la violazione).

n° sentenza	39/20
n° di registro	270/20
Data sentenza	13/11/2020
Data deposito	13/11/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Riva del Garda

Si parla di “compiuta giacenza” quando il destinatario di una raccomandata (o di un atto giudiziario) è assente al momento della consegna e, pur avendo ricevuto il c.d. avviso di giacenza, non è andato poi a ritirare la raccomandata o l’atto entro il termine indicato. In tal caso, la raccomandata o l’atto si considerano regolarmente consegnati e notificati al destinatario.

A tal proposito si ricorda che la Corte di cassazione ha chiarito che, più precisamente, la raccomandata si presume pervenuta alla data in cui l’ufficio postale rilascia il relativo avviso di giacenza (Cass. Civ., 27526/2013).

Nel caso di specie, anche ove il ricorrente fosse riuscito a dimostrare di non esser stato a casa nel periodo interessato, ciò non sarebbe stato sufficiente per l’accoglimento del ricorso, in quanto l’*iter* di notificazione si è correttamente perfezionato, come dimostrato dalla documentazione versata in atti dall’amministrazione resistente.

5. Questioni processuali

5.1 Disposizioni generali

n° sentenza	129/20
n° di registro	4563/18
Data sentenza	27/05/2020
Data deposito	27/05/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Sussiste la competenza del Giudice di Pace e non del Tribunale nel caso in cui il giudizio di opposizione riguardi una sanzione inflitta per omessa osservanza dei limiti temporali nella guida di automezzi (*ex artt. 6 e 7 Reg. CEE n. 3820/1985*), considerato che se tali disposizioni tutelano la sicurezza dei trasporti su strada e i lavoratori del settore, il superamento di quei limiti è anche previsto e punito come illecito amministrativo *ex art. 174 C.d.S.* (in questi termini, v. Cass. Civ., 5977/2005).

n° sentenza	198/20
n° di registro	4917/18
Data sentenza	07/09/2020
Data deposito	30/09/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

Come chiarito anche dal Giudice di legittimità (Cass. Civ., SS. UU., 11177/2018) “la natura giuridica della competenza del Giudice di Pace *ex articolo 6 del D.Lgs.*

150/2011, relativa alle controversie aventi ad oggetto opposizione a sanzioni amministrative per violazione del Codice della Strada, è competenza per materia, ed in alcune ipotesi, con limite di valore; la natura giuridica della competenza del Giudice di pace *ex* articolo 7 del D.Lgs. 150/2011, relativa alle controversie aventi ad oggetto opposizione al verbale di accertamento, è competenza per materia”.

5.2 Introduzione e istruzione della causa

5.2.1 Questioni generali/Preclusioni

n° sentenza	172/20
n° di registro	4965/19
Data sentenza	08/07/2020
Data deposito	08/07/2020
Lingua di deposito	tedesco
Ufficio di	Bolzano

Come espressamente indicato nel portale online del Giudice di Pace, la procedura telematica non sostituisce l’iscrizione al ruolo nel registro del Giudice di Pace, che deve essere fatta nei termini di legge con deposito in cancelleria.

n° sentenza	187/20
n° di registro	554/18
Data sentenza	14/09/2020
Data deposito	25/09/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

Il verbale di contestazione di una infrazione al Codice della Strada per la quale sia prevista la decurtazione dei punti dalla patente di guida, ancorché notificato al solo proprietario del veicolo, può essere legittimamente impugnato dal conducente trasgressore se questi, con dichiarazione con sottoscrizione autenticata o nelle forme della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attesti di avere preso visione del verbale e di essere l’effettivo responsabile della condotta contestata come violazione (Cass. Civ., 4605/2012).

5.2.2 Disciplina e valutazione delle prove civili - Onere della prova

n° sentenza	139/20
n° di registro	1690/19
Data sentenza	03/06/2020
Data deposito	03/06/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Va accolta l'opposizione quando non risulta provato oltre ogni ragionevole dubbio che il ricorrente ha effettuato il sorpasso lungo la corsia di marcia opposta in presenza di linea continua.

(Nel caso di specie, la ricostruzione del sorpasso è stata effettuata dagli agenti accertatori esclusivamente attraverso deduzioni sulla base delle tracce rilevate sul manto stradale, il che ha portato il Giudice di Pace ad affermare l'alternativa ricostruzione della dinamica offerta dal ricorrente, secondo cui le tracce potrebbero essere segni di "scarrocciamento" successivi).

n° sentenza	170/20
n° di registro	4393/18
Data sentenza	08/07/2020
Data deposito	08/07/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Secondo costante giurisprudenza, grava sull'autorità-opposta la prova dei fatti che costituiscono il fondamento della sanzione amministrativa.

(Nel caso di specie, si è ritenuto che non fossero stati rispettati gli standard di certezza, precisione e concordanza necessari per elevare la contestazione amministrativa, in quanto l'esame della bicicletta incidentata è stato effettuato senza verificare il corretto funzionamento del cronometro - che nel sinistro ha subito un urto tale da poter compromettere la sua normale funzionalità - sul quale si è basato il controllo della velocità).

n° sentenza	260/20
n° di registro	213/19
Data sentenza	25/11/2020
Data deposito	25/11/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Le dichiarazioni rese a SIT da un soggetto minorenni rientrano tra le c.d. “prove atipiche” e sono liberamente valutabili dal giudice ai sensi del art. 116 c.p.c.

n° sentenza	28/20
n° di registro	375/19
Data sentenza	12/02/2020
Data deposito	23/09/2020
Lingua di deposito	tedesco
Ufficio di	Bressanone

Se il convenuto non si è costituito in giudizio per far valere eventuali eccezioni, ciò può essere considerato come un’ammissione aggiuntiva dei fatti dichiarati, ai sensi dell’articolo 116 c.p.c.

n° sentenza	34/20
n° di registro	789/19
Data sentenza	23/09/2020
Data deposito	23/09/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bressanone

In sede di opposizione a sanzione amministrativa l’onere della prova, ai sensi della l. 689/1981, incombe in capo alla P.A. In base alla novella *ex* D.Lgs. 150/2011, poi, il termine di costituzione - fissato entro 10 giorni prima dell’udienza di comparazione delle parti - è da ritenersi perentorio.

n° sentenza	48/20
n° di registro	784/19
Data sentenza	11/11/2020
Data deposito	11/11/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bressanone

Va accolto il ricorso in opposizione a sanzione amministrativa nel caso di mancata costituzione in giudizio da parte della Pubblica Amministrazione, quale convenuta formale e attrice in senso sostanziale, e pertanto gravata dell’onere probatorio di dimostrare le ragioni di fatto e di diritto della pretesa sanzionatoria.

n° sentenza	2/20
n° di registro	161/18
Data sentenza	03/03/2020
Data deposito	19/06/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Cavalese

Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, l'onere probatorio dell'esistenza dei fatti costitutivi posti a fondamento della sua pretesa incombe sulla P.A. (Cass. Civ., Ord. 19219/2019).

n° sentenza	12/20
n° di registro	538/19
Data sentenza	11/02/2020
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	tedesco
Ufficio di	Merano

Grava sulla pubblica amministrazione - la quale è tenuta ad indicare le necessarie attestazioni nel verbale di contestazione - l'onere della prova circa il regolare funzionamento dell'etilometro.

n° sentenza	15/20
n° di registro	857/19
Data sentenza	27/03/2020
Data deposito	27/03/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Riva del Garda

In tema di sanzioni amministrative, l'art. 23 c. 12 l. 689/1981, ora art. 7 c. 10 D.Lgs. 150/2011, ai sensi del quale occorre accogliere l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente, recepisce le regole civilistiche sull'onere della prova, spettando all'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione (verbale di contestazione) di dimostrare gli elementi costitutivi della pretesa avanzata nei confronti dell'intimato e restando a carico di quest'ultimo la dimostrazione di eventuali fatti impeditivi od estintivi.

n° sentenza	47/20
n° di registro	63/20
Data sentenza	04/12/2020
Data deposito	04/12/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Riva del Garda

Nel procedimento di opposizione al provvedimento irrogativo di una sanzione amministrativa pecuniaria, l'Amministrazione, pur essendo formalmente convenuta in giudizio, assume sostanzialmente la veste di attrice; spetta, quindi, ad essa, ai sensi dell'art. 2697 c.c., fornire la prova dell'esistenza degli elementi di fatto integranti la violazione contestata e della loro riferibilità all'intimato, mentre compete all'opponente, che assume formalmente la veste di convenuto, la prova dei fatti impeditivi o estintivi (Cass. Civ., 5277/2007; T.A.R. Lazio 197/2008, Cass. Civ., 5122/2011). Nel caso di specie detto onere non è stato rispettato dal ricorrente che con le sue dichiarazioni non ha fornito prova di fatti impeditivi o estintivi della pretesa sanzionatoria della P.A. ma, al contrario, ne ha legittimato l'operato. Il ricorrente è stato pertanto condannato al pagamento della sanzione amministrativa comminata dalla P.A.

n° sentenza	44/20
n° di registro	414/19
Data sentenza	22/10/2020
Data deposito	29/10/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Rovereto

Nel giudizio di opposizione l'Amministrazione riveste la posizione di attrice su cui grava l'onere di fornire la prova della fondatezza della pretesa (Cass., SS. UU., 20930/2009).

n° sentenza	52/20
n° di registro	678/19
Data sentenza	12/11/2020
Data deposito	20/11/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Rovereto

Nei giudizi di opposizione a sanzione amministrativa, l'Amministrazione riveste - dal punto di vista sostanziale - la posizione di attrice (ricoprendo, invece, sotto quello formale, il ruolo di convenuta-opposta) su cui incombe l'obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa (cfr. Cass. Civ., 1921/2019).

n° sentenza	36/20
n° di registro	3896/18
Data sentenza	03/02/2020
Data deposito	05/02/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

La sottoscrizione dell'atto ad opera della parte personalmente o a mezzo di procuratore speciale costituisce un requisito d'ammissibilità della querela di falso, che non può ritenersi soddisfatto dalla procura rilasciata al difensore per il giudizio nel quale è stato prodotto il documento di cui si vuole far dichiarare la falsità, né può essere sanata successivamente mediante la sottoscrizione personale dell'atto di riassunzione dinnanzi al Tribunale.

n° sentenza	278/20
n° di registro	2583/18
Data sentenza	16/11/2020
Data deposito	16/11/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

In difetto di prove sufficienti, il ricorso in opposizione va accolto in virtù del comma 10 dell'art. 7 D.Lgs. n. 150/2011, che così dispone: "Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente".

Valore probatorio del verbale

n° sentenza	176/20
n° di registro	2914/19
Data sentenza	15/07/2020
Data deposito	15/07/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Il verbale di accertamento per guida pericolosa, dal momento che si basa su di una valutazione scaturente da un giudizio dei verbalizzanti, non gode dell'efficacia probatoria privilegiata prevista dall'art. 2700 c.c. e pertanto il suo contenuto è soggetto al prudente apprezzamento del giudice in sede di opposizione, potendo, peraltro, essere contrastato anche con mezzi istruttori (v. Cass. Civ., 15108/2010).

n° sentenza	209/20
n° di registro	4164/17
Data sentenza	23/09/2020
Data deposito	23/09/2020
Lingua di deposito	tedesco
Ufficio di	Bolzano

La fede privilegiata dell'atto pubblico ai sensi dell'art. 2700 c.c. non si estende alle valutazioni soggettive del pubblico ufficiale le quali sono liberamente valutabili insieme agli altri elementi di prova.

Spetta al giudice accertare se i descritti sintomi (ad es. occhi arrossati, difficoltà ad esprimersi, ecc.) siano sufficienti a provare la sussistenza di un'ubriachezza manifesta ai sensi dell'art. 688 c.p.

(Nel caso di specie è stata accolta l'opposizione, non essendo stata accertata con evidente certezza la ricorrenza di una ubriachezza manifesta).

n° sentenza	271/20
n° di registro	5076/19
Data sentenza	09/12/2020
Data deposito	09/12/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Per costante giurisprudenza, è coperto da fede privilegiata *ex art.* 2700 c.c. tutto quanto il pubblico ufficiale affermi essere avvenuto in sua presenza. Ciò comporta che qualora si deducano sviste o altri involontari errori od omissioni percettive da parte del verbalizzante, è necessario proporre querela di falso.

n° sentenza	38/19
n° di registro	163/18
Data sentenza	04/12/2019
Data deposito	20/05/2020
Lingua di deposito	tedesco
Ufficio di	Brunico

Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa il verbale di contestazione fa fede fino a querela di falso solo in riferimento ai fatti accertati dagli agenti, che si siano svolti in loro presenza o che da essi vengano effettuati. La suddetta efficacia probatoria privilegiata non si estende alle semplici considerazioni o valutazioni degli agenti.

n° sentenza	11/20
n° di registro	740/18
Data sentenza	15/07/2020
Data deposito	18/12/2020
Lingua di deposito	tedesco
Ufficio di	Brunico

Il valore probatorio privilegiato del verbale di contestazione non può essere esteso né alle valutazioni né alla menzione di circostanze in relazione a incidenti occorsi alla presenza del funzionario, in quanto tali elementi possono essere fondati su valutazioni personali di quest'ultimo.

n° sentenza	14/20
n° di registro	1023/18
Data sentenza	11/02/2020
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Merano

Il verbale di contestazione della violazione di cui all'art. 142 c. 8 C.d.S., a seguito della rilevazione della velocità operata con apparecchio "autovelox", non riveste fede privilegiata - e quindi non fa fede fino a querela di falso - in ordine all'attestazione, frutto di mera percezione sensoriale, degli agenti circa il corretto funzionamento dell'apparecchiatura autovelox (cfr. Cass. Civ., 32369/2018).

n° sentenza	210/20
n° di registro	4936/18
Data sentenza	19/10/2020
Data deposito	19/10/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

Secondo il costante orientamento della Suprema Corte di Cassazione (Cass. Civ., SS. UU, 12545/1992), il verbale di accertamento di una violazione del Codice della Strada ha efficacia di piena prova fino a querela di falso - che ad esso deve riconoscersi *ex art. 2700 c.c.* in dipendenza della sua natura di atto pubblico - limitatamente alla "provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato" nonché alle "dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti". Con riguardo ai fatti da ultimo indicati deve, però, osservarsi che "la fede privilegiata non può essere attribuita né ai giudizi valutativi, né alla menzione di quelle circostanze relative a fatti avvenuti in presenza del pubblico ufficiale che possono risolversi in suoi apprezzamenti personali, perché mediati attraverso l'occasionale percezione sensoriale di accadimenti che si svolgono così repentinamente da non potersi verificare e controllare secondo un metro obiettivo, senza alcun margine di apprezzamento (tipico è l'esempio dell'indicazione di un corpo o di un oggetto in movimento, con riguardo allo spazio che cade sotto la percezione visiva del verbalizzante). Laddove la percezione sensoriale può invece essere organizzata staticamente (per esempio, con riguardo alla descrizione di uno stato dei luoghi, senza oggetti in movimento), non esiste alcun margine di apprezzamento e

l'atto dispiega la propria fede privilegiata" (principio affermato anche da Cass. Civ., 3522/1999).

5.2.3 Spese di lite e responsabilità aggravata

n° sentenza	272/20
n° di registro	2202/20
Data sentenza	09/12/2020
Data deposito	09/12/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Nel giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione promosso dal privato rimasto soccombente, le spese di lite vanno compensate tra le parti se l'Amministrazione opposta, costituendosi in giudizio, si è avvalsa dell'assistenza di un suo funzionario interno.

5.3 Esecuzione - Opposizione alla cartella esattoriale

n° sentenza	47/20
n° di registro	1861/19
Data sentenza	12/02/2020
Data deposito	12/02/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

La domanda avanzata con l'atto di citazione in opposizione *ex art.* 615 c.p.c. è da considerarsi inammissibile qualora con questo sia stato impugnato l'estratto di ruolo anziché la cartella esattoriale.

n° sentenza	17/20
n° di registro	941/19
Data sentenza	03/03/2020
Data deposito	03/03/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Egna

Avverso la cartella esattoriale, emessa per la riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie, l'opposizione ai sensi della l. 689/1981 è ammessa soltanto ove si de-

duca la mancata notificazione dell'ordinanza-ingiunzione o del processo verbale di contestazione.

n° sentenza	32/2
n° di registro	1055/19
Data sentenza	12/05/2020
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Merano

Avverso i provvedimenti della riscossione è ammissibile l'opposizione al Giudice di Pace soltanto ove la parte deduca che sia mancata la notificazione dell'atto presupposto. Qualora invece la cartella esattoriale sia stata notificata per attivare il procedimento esecutivo di riscossione della sanzione, la cui debenza è stata già definitivamente accertata, il destinatario che voglia contestare l'esistenza del titolo esecutivo può esperire l'opposizione all'esecuzione *ex art. 615 c.p.c.* secondo le forme ordinarie.

n° sentenza	23/20
n° di registro	2604/18
Data sentenza	31/01/2020
Data deposito	31/01/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

La notifica tramite posta elettronica certificata della cartella di pagamento richiede, a pena di nullità, che quest'ultima sia stata firmata digitalmente. Pertanto, la cartella esattoriale allegata alla PEC e notificata sotto forma di documento informatico “.pdf” privo dell'estensione “.p7m” - come tale non firmato digitalmente - deve ritenersi nulla in quanto non idonea a garantire, con assoluta certezza, da una parte, l'identificabilità del suo autore e la paternità dell'atto e, dall'altra, la sua integrità e immodificabilità, così come richiesto dal codice dell'amministrazione digitale.

n° sentenza	61/20
n° di registro	4644/18
Data sentenza	17/02/2020
Data deposito	28/02/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

Ai sensi dell'art. 27 della legge 689/1981, così come richiamata dall'art. 206 C.d.S., la riscossione delle somme dovute va effettuata "in base alle norme previste per la esazione delle imposte dirette".

Si fa riferimento, in particolare, all'articolo 25 D.P.R. 602/1973, il quale prevede che la cartella di pagamento debba essere notificata al debitore iscritto a ruolo, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è diventato definitivo.

Terza sezione: competenza penale

1. Parte generale

1.1 Responsabilità omissiva

n° sentenza	59/19
n° di registro	57/19
n° di registro	PM 57/17
Data sentenza	16/12/2019
Data deposito	03/01/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Riva del Garda

L'amministratore del condominio riveste una specifica posizione di garanzia, *ex art. 40 c. 2 c.p.*, in virtù del quale su costui ricade l'obbligo di rimuovere ogni situazione di pericolo che discenda dalla rovina o dalla cattiva manutenzione di parti comuni, attraverso atti di manutenzione ordinaria e straordinaria, predisponendo, nei tempi necessari alla loro concreta realizzazione, le cautele più idonee a prevenire la specifica situazione di pericolo (Cass. Pen., 46385/2015).

1.2 Cause di giustificazione

n° sentenza	44/20
n° di registro	28/20
n° di registro	PM 213/19
Data sentenza	14/12/2020
Data deposito	18/12/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Riva del Garda

L'errore scusabile, nell'ambito della legittima difesa putativa, deve trovare un'adeguata giustificazione in qualche fatto che, sebbene malamente rappresentato o compreso, abbia la possibilità di determinare nell'agente la giustificata persuasione di trovarsi esposto al pericolo di un'offesa ingiusta (cfr. Cass. Pen., 28224/2014).

Nel caso di specie, non è applicabile la scriminante in oggetto poiché l'aggressore che ha sferrato il pugno non poteva ritenere di trovarsi in una situazione di pericolo dal momento che tale situazione era stata generata da lui.

n° sentenza	8/20
n° di registro	152/16
n° di registro	PM 189/15
Data sentenza	07/02/2020
Data deposito	21/02/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Rovereto

La condotta volta a manifestare espressioni dure e pungenti, che in altro contesto generale possono considerarsi offensive, purché non volgari e triviali e comunque attinenti a comportamenti pubblici e politici e non alla sfera privata, è ritenuta scriminata dall'esercizio legittimo del diritto di critica politica (Cass. Pen., 7443/2005).

1.3 Circostanze

n° sentenza	15/20
n° di registro	25/19
n° di registro	PM 970/18
Data sentenza	30/11/2020
Data deposito	15/12/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Egna

La convinzione di essere vittima di una truffa perpetrata dalla persona offesa non destituisce di fondamento la sussistenza del reato di minaccia, in quanto l'imputato avrebbe dovuto denunciare la persona offesa o radicare una causa civile; tuttavia, essa può rilevare in sede di commisurazione ai fini della concessione delle attenuanti generiche.

2. Delitti contro la persona

2.1 Percosse, lesioni

n° sentenza	91/20
n° di registro	12/19
n° di registro	PM 169/18
Data sentenza	12/11/2020
Data deposito	25/11/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Nel reato di lesioni personali, la condotta è integrata generalmente da qualunque atto con il quale si cagioni ad altri una malattia, intendendosi per tale un'alterazione anatomica o funzionale dell'organismo che comporti un processo di reintegrazione, sia pure di breve durata, della salute della vittima.

n° sentenza	100/20
n° di registro	136/18
n° di registro	PM 866/17
Data sentenza	16/11/2020
Data deposito	30/11/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

L'elemento psicologico nel reato di lesioni è costituito dal dolo generico rappresentato dalla semplice consapevolezza e volontà di ledere, mentre non è necessaria anche l'intenzione di cagionare alla vittima lo stato di malattia.

n° sentenza	03/20
n° di registro	49/19
n° di registro	PM 911/18
Data sentenza	25/02/2020
Data deposito	03/03/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Merano

La condotta del reato di lesione personale è integrata generalmente da qualunque atto con il quale si cagioni ad altri una malattia, intendendosi per tale un'alterazione anatomica o funzionale dell'organismo, che comporti un processo di reintegrazione, sia pure di breve durata, della salute della vittima.

n° sentenza	18/20
n° di registro	32/19
n° di registro	PM 549/18
Data sentenza	28/07/2020
Data deposito	28/07/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Merano

L'elemento psicologico del reato di lesioni personali (art. 582 c.p.) è costituito dal dolo generico rappresentato dalla semplice consapevolezza e volontà di ledere, mentre non è necessaria anche l'intenzione di cagionare alla vittima lo stato di malattia. È integrato il reato di lesioni personali anche se sono provocate da un urto o una spinta intenzionale dell'altrui persona che ne determini la caduta con effetti lesivi.

n° sentenza	34/20
n° di registro	35/18
n° di registro	PM 334/18
Data sentenza	22/10/2020
Data deposito	27/10/2020
Lingua di deposito	tedesco
Ufficio di	Merano

Per malattia ai sensi dell'art. 582 c.p. (lesioni personali) deve intendersi qualsiasi alterazione anatomica o funzionale dell'organismo, ancorché localizzata, di lieve entità e non influente sulle condizioni organiche generali.

n° sentenza	14/20
n° di registro	166/16
n° di registro	PM 202/15
Data sentenza	21/02/2020
Data deposito	06/03/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Rovereto

Lo sciatore proveniente da monte, data la sua posizione dominante, con conseguente possibilità di avvistamento e di regolazione della propria velocità e traiettoria, ha l'obbligo di adottare ogni possibile cautela per evitare danni agli sciatori posizionati a valle.

(Principio affermato con riferimento al reato di lesioni colpose).

n° sentenza	25/20
n° di registro	97/18
n° di registro	PM 62/18
Data sentenza	06/03/2020
Data deposito	14/05/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Rovereto

Il reato di percosse presuppone una violenza fisica, che a differenza del reato di lesioni, non comporta un trauma, una malattia. L'uso della forza determina una sensazione dolorosa senza cagionare dei postumi apprezzabili. Può essere commesso in qualsiasi forma (schiaffo, pugno, calcio, bastonata, spinta, tirata di capelli, ecc.). (Nel caso di specie non è stato possibile accertare se la spinta non molto forte determinata dall'imputato appoggiatosi con la mano destra sulla spalla della persona offesa abbia causato una sensazione di dolore; sembra peraltro che l'atto non sia stato diretto tanto a determinare dolore, quanto più a sfidare e offendere il vicino e, quindi, l'imputato è stato assolto dal reato di percosse).

n° sentenza	88/19
n° di registro	163/18
n° di registro	PM 162/18
Data sentenza	20/12/2019
Data deposito	03/02/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

Ai fini della configurabilità del delitto di lesioni personali, la nozione di malattia comprende qualsiasi alterazione di natura anatomica funzionale che innesti un significativo processo patologico, anche non definitivo, ossia un'alterazione anatomica che comporti una riduzione apprezzabile di funzionalità (e un processo di reintegrazione), sia pur di breve durata.

2.2 Ingiuria, diffamazione

n° sentenza	35/20
n° di registro	42/18
n° di registro	PM 413/18
Data sentenza	22/10/2020
Data deposito	22/10/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Merano

Ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di diffamazione, non si richiede che sussista l'*animus iniurandi vel diffamandi*, essendo sufficiente il dolo generico, che può anche assumere la forma del dolo eventuale, in quanto è sufficiente che l'agente, consapevolmente, faccia uso di parole ed espressioni socialmente interpretabili come offensive, ossia adoperate in base al significato che esse vengono oggettivamente ad assumere, senza un diretto riferimento alle intenzioni dell'agente.

n° sentenza	67/20
n° di registro	62/18
n° di registro	PM 221/17
Data sentenza	27/11/2020
Data deposito	03/12/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Rovereto

Il diritto di critica si manifesta in opinioni, che possono anche non essere obiettive, ma devono comunque corrispondere all'interesse sociale della comunicazione e mantenersi all'interno della correttezza del linguaggio, senza mai sfociare in ingiurie ed offese gratuite che trascendano in attacchi personali diretti a colpire sul piano individuale la figura del soggetto criticato.

La prova liberatoria, come prevista dall'art. 596 c.p., essendo una causa di esclusione della pena, è operante ove sia piena e completa, sicché la sua insufficienza non è mai suscettiva di condurre ad una qualsivoglia pronuncia di assoluzione dell'autore dell'ingiuria o della diffamazione (Cass. Pen., 12807/1989).

In tema di esimente della provocazione nel delitto di diffamazione, il concetto di immediatezza, espresso dall'art. 599 c. 2 c. p., con la locuzione avverbiale "subito dopo", pur nella elasticità con cui dev'essere interpretato in relazione a ciascuna fattispecie, non può comunque trascurare il nesso eziologico tra fatto ingiusto e stato d'ira.

Conseguentemente, il decorso di un considerevole lasso di tempo assume rilevanza al fine di escludere tale rapporto causale e di riferire la reazione ad un sentimento differente (cfr. Cass. Pen., 29384/2006).

n° sentenza	1/20
n° di registro	98/19
n° di registro	PM 120/18
Data sentenza	24/01/2020
Data deposito	01/05/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

Per quanto riguarda il reato di diffamazione, per reputazione deve intendersi la stima di cui gode l'individuo nella collettività di appartenenza (Cass. Pen., 43184/2012).

Anche le persone giuridiche e gli enti collettivi possono essere soggetti passivi del delitto di diffamazione (in tal senso la prevalente dottrina e la giurisprudenza, che riconosce la titolarità del diritto di proporre querela in capo ai soci, sulla base dell'esistenza di un onore sociale, da intendersi anche come buon nome commerciale: Cass. Pen., 27383/2011).

2.3 Minaccia

n° sentenza	26/20
n° di registro	208/16
n° di registro	PM 658/15
Data sentenza	03/02/2020
Data deposito	17/02/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

L'invio di un SMS del seguente tenore testuale "Ti conviene chiamarmi prima che faccio i miei passi e ti assicuro che ti faccio molto male se vado a parlare con chi di dovuto" e "Ti vengo a prendere e ti massacro", contestualizzato nell'ambito della situazione pregressa e conflittuale tra le parti, può non integrare il reato di minaccia, che, come noto, richiede la prospettazione di un male futuro ed ingiusto, la cui verifica possa incutere timore nel soggetto passivo.

n° sentenza	10/20
n° di registro	10/20
n° di registro	PM 457/18
Data sentenza	09/11/2020
Data deposito	17/11/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Egna

Il delitto di minaccia costituisce un reato formale di pericolo per la cui integrazione non è richiesto che il bene tutelato sia realmente leso, bastando che il male prospettato possa incutere timore nel soggetto passivo, menomandone la sfera della libertà morale.

La valutazione dell'idoneità della minaccia a realizzare tale finalità va fatta avendo di mira un criterio di medianità, che rispecchi le reazioni dell'uomo comune.

n° sentenza	02/20
n° di registro	43/19
n° di registro	PM 03/19
Data sentenza	25/02/2020
Data deposito	03/03/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Merano

Principale elemento costitutivo del reato di minaccia è la prospettazione di un ingiusto danno, tale da limitare la libertà morale della vittima, e il cui futuro verificarsi dipende, in maniera diretta o commissionata, dall'agente.

La gravità della minaccia non dipende unicamente dal suo contenuto, ossia dal male concretamente prospettato, bensì dallo stesso turbamento espresso dalla vittima, dal complesso di circostanze e dalle particolari condizioni dei soggetti coinvolti.

n° sentenza	3/20
n° di registro	56/17
n° di registro	PM <nd>
Data sentenza	10/02/2020
Data deposito	21/02/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Riva del Garda

La gravità della minaccia va accertata avendo riguardo a tutte le modalità della condotta, ed, in particolare, al tenore delle eventuali espressioni verbali ed al contesto nel quale esse si collocano, onde verificare se, ed in quale grado, essa abbia ingenerato timore o turbamento nella persona offesa (Cass. Civ., 43380/2008).

Nel caso di specie, gli elementi istruttori non hanno dato prova certa del turbamento della persona offesa che in passato aveva tenuto analogo comportamento nei confronti dell'imputato, in un contesto di aperta e costante conflittualità fra le stesse parti.

n° sentenza	13/20
n° di registro	86/16
n° di registro	PM 125/15
Data sentenza	21/02/2020
Data deposito	06/03/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Rovereto

La dichiarazione di voler causare un male fisico a qualcuno, quand'anche formulata in termini volgari, non costituisce minaccia se in concreto risulti che essa sia stata utilizzata in senso figurato o metaforico.

(Nel caso di specie, il giudice ha escluso che l'espressione contestata integri il delitto di minaccia non essendo stato accertato con sicurezza se tale frase sia stata effettivamente proferita dall'imputato e comunque se la stessa abbia effettivamente avuto connotato minaccioso o piuttosto sia stata espressa in un momento di rabbia in senso figurato e metaforico).

n° sentenza	19/20
n° di registro	7/19
n° di registro	PM 149/18
Data sentenza	28/02/2020
Data deposito	05/05/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Rovereto

Integrano il reato di minaccia le frasi di vario contenuto intimidatorio scritte sul social e rivolte nei confronti del coniuge, avvalendosi della forza intimidatoria dell'appartenenza ad una determinata discendenza.

n° sentenza	55/20
n° di registro	55/18
n° di registro	PM 317/17
Data sentenza	06/11/2020
Data deposito	13/11/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Rovereto

Il delitto di minaccia richiede, ai fini della sua configurazione, un elemento soggettivo consistente nella coscienza e volontà di minacciare un danno ingiusto.

(Nel caso di specie, il Giudice non ha ritenuto raggiunta la piena prova della rilevanza penale del fatto contestato in quanto lo stesso avrebbe rappresentato solo l'espressione di uno sfogo di rabbia dipendente dalla notizia del licenziamento della figlia dell'imputato).

3. Reati della legislazione speciale

3.1 Reati in materia di immigrazione

3.1.1 Art. 10*bis* D.Lgs. 286/1998

n° sentenza	32/20
n° di registro	199/17
n° di registro	PM 673/16
Data sentenza	10/02/2020
Data deposito	12/02/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Deve pronunciarsi sentenza di non doversi procedere ai sensi dell'art. 10*bis* c. 6 D.Lgs. 286/1998 nel caso in cui l'imputato, nelle more del procedimento penale, abbia ottenuto un valido titolo di soggiorno per asilo politico.

n° sentenza	47/20
n° di registro	6/19
n° di registro	PM 941/17
Data sentenza	21/09/2020
Data deposito	23/09/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

È applicabile l'istituto della particolare tenuità del fatto quando l'imputato della contravvenzione di cui all'art. 10*bis* del D.Lgs. 286/1998 (ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato) risulti incensurato e si siano altresì adeguatamente vagliati tutti i parametri di cui all'art. 133 c.p.

n° sentenza	53/20
n° di registro	83/20
n° di registro	PM 195/19
Data sentenza	28/09/2020
Data deposito	07/10/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

L'istituto dell'improcedibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 34 D.Lgs. 274/2000 può trovare applicazione nelle ipotesi di esiguità dell'offesa all'interesse tutelato, occasionalità della violazione e ridotto grado di colpevolezza.

Nel reato di ingresso e soggiorno illegale dello straniero nel territorio dello Stato, tale valutazione tiene conto dell'assenza di precedenti in capo all'imputato, del suo *status* di cittadino extracomunitario incensurato che al momento del controllo non stava commettendo reati di altra natura e della sua provenienza da un paese che non è in grado di garantire a chi vi viva condizioni di esistenza dignitose.

n° sentenza	57/20
n° di registro	43/20
n° di registro	PM 907/18
Data sentenza	05/10/2020
Data deposito	15/10/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Va assolto l'imputato del delitto di violazione dell'ordine del Questore di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di sette giorni, quando costui sia stato fermato nelle vicinanze di una stazione ferroviaria di confine, e dunque verosimilmente nell'atto di lasciare il territorio nazionale, così ottemperando all'ordine contenuto nel decreto.

n° sentenza	106/20
n° di registro	138/18
n° di registro	PM 714/17
Data sentenza	14/12/2020
Data deposito	16/12/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

È applicabile l'istituto della continuazione di cui all'art. 81 c.p. alla luce dell'unicità del disegno criminoso (i.e. la volontà di trattenersi clandestinamente nel territorio dello Stato) tra i reati di cui all'art. 10*bis* e 14 c. 5*ter* del D.Lgs. n. 286/1998, nell'ipotesi in cui l'imputato, nei cui confronti sia già stato emesso e notificato un decreto di espulsione, continui a trattenersi nel territorio dello Stato.

n° sentenza	5/20
n° di registro	25/18
n° di registro	PM 247/18
Data sentenza	19/02/2020
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bressanone

Nel caso del cittadino straniero extracomunitario trattenutosi abusivamente nel territorio dello Stato, la mancanza di precedenti penali fa ritenere che la condotta posta in essere abbia leso in misura minima il bene giuridico primario della sicurezza pubblica tutelato dalla norma.

n° sentenza	10/20
n° di registro	26/19
n° di registro	PM 91/19
Data sentenza	19/02/2020
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bressanone

Va assolto lo straniero trattenutosi abusivamente nel territorio dello Stato, il quale abbia in corso una richiesta di permesso di soggiorno per motivi umanitari.

n° sentenza	3/20
n° di registro	14/20
n° di registro	PM 325/20
Data sentenza	14/09/2020
Data deposito	14/09/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Cles

In tema di “*onus probandi*” del giustificato motivo di trattenimento, si ritengono generalmente applicabili i principi in materia di prova delle esimenti, costituendo il giustificato motivo una causa “speciale” di giustificazione, presente in diverse fattispecie criminose previste dai codici e dalle leggi speciali.

Nella specie, non può essere ritenuto sussistente un giustificato motivo ove manchi ogni allegazione con riferimento alla volontà dell'imputato di aver quantomeno tentato di regolarizzare la sua posizione o di aver fatto qualcosa per lasciare il territorio dello Stato.

n° sentenza	09/20
n° di registro	07/20
n° di registro	PM 541/19
Data sentenza	25/02/2020
Data deposito	03/03/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Merano

Anche al reato di ingresso e soggiorno illegale dello straniero nel territorio dello Stato è applicabile l'istituto dell'esclusione della procedibilità per particolare tenuità del fatto, previsto in materia di procedimento davanti al giudice di pace (Cass. Pen., 35742/2013).

n° sentenza	87/19
n° di registro	116/19
n° di registro	PM 438/19
Data sentenza	20/12/2019
Data deposito	03/02/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

La contravvenzione prevista dall'art. 10*bis* D.Lgs. 286/1998, che incrimina la condotta dello straniero che si trattiene illegalmente nel territorio dello Stato, ha natura permanente.

n° sentenza	11/20
n° di registro	17/20
n° di registro	PM 331/19
Data sentenza	21/02/2020
Data deposito	11/06/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

Con riferimento al reato di cui all'art. 10*bis* D.Lgs. 286/1998, ci si trova di fronte ad una condotta attiva istantanea (il varcare illegalmente i confini nazionali) e ad una a carattere permanente di natura omissiva, consistente nel non lasciare il territorio nazionale.

n° sentenza	14/20
n° di registro	68/20
n° di registro	PM 256/20
Data sentenza	31/07/2020
Data deposito	26/10/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

La condizione di "clandestinità" consegue anche al mancato rinnovo del permesso di soggiorno ed alla conseguente permanenza illecita (senza titolo) sul territorio dello Stato.

La rilevanza penale di tale condotta deriva dalla lesione del bene giuridico individuabile nell'interesse dello Stato al controllo e alla gestione dei flussi migratori che consiste sia nell'impedire l'ingresso illegale, sia nel vietare la permanenza illegale sul territorio quale che sia stata la modalità di ingresso.

n° sentenza	24/20
n° di registro	70/20
n° di registro	PM 347/20
Data sentenza	02/10/2020
Data deposito	28/10/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

La condizione di “clandestinità” è la conseguenza della condotta penalmente illecita e non già un dato preesistente ed estraneo al fatto e la rilevanza penale di tale condotta deriva dalla lesione del bene giuridico individuabile nell'interesse dello Stato al controllo e alla gestione dei flussi migratori che consiste sia nell'impedire l'ingresso illegale sia nel vietare la permanenza illegale sul territorio quale che sia stata la modalità di ingresso.

3.1.2 Art. 14 c. 5^{ter} D.Lgs. 286/1998

n° sentenza	21/20
n° di registro	09/20
n° di registro	PM 575/18
Data sentenza	03/02/2020
Data deposito	11/02/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Alla luce della clausola di riserva prevista dall'art. 10^{bis} D.Lgs. 286/1998, la condotta dell'imputato già destinatario di un precedente ordine di allontanamento resta assorbita nel più grave reato di cui all'art. 14 c. 5^{ter} del medesimo decreto.

n° sentenza	78/20
n° di registro	94/19
n° di registro	PM 243/18
Data sentenza	19/10/2020
Data deposito	28/10/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Nell'ipotesi del delitto di cui all'art. 14 c. 5^{ter} D.Lgs. 286/1998 (violazione dell'ordine del Questore di lasciare il territorio dello Stato) occorre valutare l'eventuale presentazione di una domanda d'asilo da parte dell'imputato, in quanto il provvedimento di espulsione viene sospeso e riattivato solo dopo l'esito di tale richiesta. L'inefficacia dell'ordine di espulsione al momento dell'accertamento del fatto esclude la sussistenza del reato.

n° sentenza	124/20
n° di registro	46/20
n° di registro	PM 83/19
Data sentenza	01/12/2020
Data deposito	21/12/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Ai sensi dell'art. 14 c. 5^{septies} D.Lgs. 286/1998, va pronunciata sentenza di non luogo a procedere per estinzione del reato nel caso in cui sia stato eseguito il provvedimento di espulsione dello straniero imputato di illegale permanenza nel territorio dello Stato.

n° sentenza	85/19
n° di registro	54/19
n° di registro	PM 250/18
Data sentenza	22/11/2019
Data deposito	03/02/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

Stante la possibilità di accedere al rimpatrio assistito - gratuito - di cui all'art. 14^{ter} D.Lgs. 286/1998, la mancanza di mezzi economici non può costituire un giustificato motivo idoneo ad escludere la configurabilità del reato di inosservanza dell'ordine del Questore di lasciare il territorio dello Stato.

In tema di "*onus probandi*" del giustificato motivo di trattenimento, si ritengono generalmente applicabili i principi in materia di prova delle esimenti, costituendo il giustificato motivo una causa "speciale" di giustificazione, presente in diverse fattispecie criminose previste dai codici e dalle leggi speciali.

n° sentenza	10/20
n° di registro	84/19
n° di registro	PM 298/19
Data sentenza	21/02/2020
Data deposito	28/05/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

La Prima sezione della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 25358 del 29 aprile 2019, depositata in data 7 giugno 2019, con riferimento all'avvenuta espulsione dell'imputato nelle more della decisione e alla conseguente eventuale emissione di sentenza di non doversi procedere, ha affermato il seguente principio: "l'art. 14 c. 5^{septies} D.Lgs. 286/1998, introdotto dal D.L. 89/2011, convertito con modificazione dalla l. 129/2011, laddove stabilisce che, qualora siano contestati i reati di cui agli artt. 14 c. 5^{ter} e 14 c. 5^{quater}, "il giudice, acquisita la notizia dell'esecuzione dell'espulsione, pronuncia sentenza di non luogo a procedere" è frutto di imprecisione linguistica e non limita la possibilità del proscioglimento dell'imputato all'udienza preliminare".

n° sentenza	20/20
n° di registro	35/20
n° di registro	PM 279/19
Data sentenza	18/09/2020
Data deposito	25/09/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

In tema di "*onus probandi*" del giustificato motivo di trattenimento, si ritengono generalmente applicabili i principi in materia di prova delle esimenti, costituendo il giustificato motivo una causa "speciale" di giustificazione, presente in diverse fattispecie criminose previste dai codici e dalle leggi speciali.

n° sentenza	6/20
n° di registro	9/20
n° di registro	PM 951/17
Data sentenza	03/03/2020
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Vipiteno

Si applica la scriminante di cui all'art. 51 c.p. allo straniero che faccia rientro nel territorio dello Stato italiano per un ordine legittimo delle Forze di Polizia austriache. (La fattispecie contestata era quella di cui all'art. 14 c. 5^{ter} D.Lgs. 286/1998).

n° sentenza	17/20
n° di registro	26/19
n° di registro	PM 997/18
Data sentenza	01/09/2020
Data deposito	15/09/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Vipiteno

È applicabile la scriminante *ex art. 51 c.p.* al caso dello straniero, destinatario di ordine di lasciare lo Stato, al quale l'espatrio è stato impedito a causa dell'ordine di scendere dal treno per i controlli.

4. Definizioni alternative del procedimento davanti al Giudice di Pace

4.1 Particolare tenuità del fatto (artt. 34 D.Lgs. 274/2000 e 131*bis* c.p.)

n° sentenza	29/20
n° di registro	51/19
n° di registro	PM 5/18
Data sentenza	10/02/2020
Data deposito	13/02/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

È applicabile l'istituto della particolare tenuità del fatto allorquando l'imputato, incensurato e nei cui confronti sia stato emesso decreto di espulsione con relativo ordine di lasciare il territorio nazionale entro 7 giorni, sia stato rintracciato su di un treno di confine mentre stava per lasciare il territorio nazionale pochi giorni dopo la scadenza del termine concessogli per farlo.

n° sentenza	39/20
n° di registro	91/18
n° di registro	PM 601/17
Data sentenza	14/09/2020
Data deposito	18/09/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

L'inottemperanza all'ordine del Questore e la volontaria permanenza nel territorio dello Stato (art. 14 c. 5*ter* D.Lgs. 286/1998) è un reato c.d. permanente, che si ve-

rifica quando l'offesa commessa dall'agente a un bene giuridico tutelato dall'ordinamento giuridico si protrae nel tempo per effetto di una sua condotta persistente e volontaria.

Tale ricostruzione impedisce che per lo stesso fatto si svolgano più procedimenti e si adottino più provvedimenti anche non irrevocabili, l'uno indipendente dall'altro, con conseguente violazione del principio del "*ne bis in idem*".

n° sentenza	41/20
n° di registro	70/19
n° di registro	PM 191/18
Data sentenza	14/09/2020
Data deposito	18/09/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

È applicabile l'istituto della particolare tenuità del fatto al reato di invasione di terreni ed edifici (633 c.p.), atteso che appare possibile escludere l'applicabilità della pena ad una condotta di per sé non inoffensiva, ma nel suo complesso di scarsa rilevanza quanto ad allarme sociale e significato criminoso.

(Nel caso di specie, tra le altre circostanze, i terreni abusivamente occupati erano già stati verosimilmente sgomberati dagli imputati).

n° sentenza	46/20
n° di registro	15/20
n° di registro	PM 545/19
Data sentenza	27/10/2020
Data deposito	27/10/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Merano

Anche al reato di ingresso e soggiorno illegale dello straniero nel territorio dello Stato è applicabile l'istituto dell'esclusione della procedibilità per particolare tenuità del fatto, previsto in materia di procedimento davanti al giudice di pace (Cass. Pen., 35742/2013).

n° sentenza	42/20
n° di registro	37/19
n° di registro	PM 333/18
Data sentenza	06/11/2020
Data deposito	11/12/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

L'operatività dell'art. 34 D.Lgs. 274/2000 esige che "il fatto" (e non solo l'offesa) sia di particolare tenuità.

L'istituto è stato applicato ad un'ipotesi di lesioni provocate da uno schiaffo con prognosi di tre giorni.

n° sentenza	20/20
n° di registro	27/20
n° di registro	PM 984/19
Data sentenza	06/10/2020
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Vipiteno

Ai fini dell'applicazione dell'art. 34 D.Lgs. 274/2000 allo straniero trattenutosi nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di lasciare il territorio nazionale, oltre alla vicinanza del luogo del fermo al confine di Stato, è possibile valutare anche le condizioni economiche dell'imputato, il suo contegno non ostativo ai fini identificativi, nonché la mancanza di precedenti penali.

4.2 Condotte riparatorie

n° sentenza	73/20
n° di registro	97/20
n° di registro	PM 666/19
Data sentenza	19/10/2020
Data deposito	28/10/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

L'estinzione *ex art.* 35 D.Lgs. 274/2000 opera a condizione che l'imputato dimostri di aver proceduto alla riparazione del danno cagionato dal reato prima dell'apertura del dibattimento, verificato che la riparazione è stata reale ed antecedente a tale udienza.

Nel caso di specie, un'offerta reale di Euro 592,00 mediante assegno circolare a titolo di risarcimento danni per il delitto di cui all'art. 582 c. 2 c.p. (con malattia giudicata guaribile in quattro giorni) avvenuta in data antecedente alla fissazione dell'udienza è stata ritenuta in concreto idonea a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione trattandosi inoltre di imputata incensurata.

n° sentenza	93/20
n° di registro	157/19
n° di registro	PM 1044/17
Data sentenza	12/11/2020
Data deposito	25/11/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

L'applicazione dell'art. 35 D.Lgs. 274/2000 presuppone, una volta acquisito il parere del P.M. e della persona offesa, due tipi di accertamenti e precisamente: a) l'effettiva riparazione del danno cagionato dal reato mediante restituzioni o risarcimento prima dell'udienza di comparizione; b) l'equivalenza sanzionatoria.

n° sentenza	95/20
n° di registro	17/19
n° di registro	PM 751/17
Data sentenza	12/11/2020
Data deposito	25/11/2020
Lingua di deposito	tedesco
Ufficio di	Bolzano

La dichiarazione di non doversi procedere ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 274/2000 presuppone che il giudice ritenga che le attività riparatorie e risarcitorie siano idonee a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione.

n° sentenza	25/20
n° di registro	36/15
n° di registro	PM 759/14
Data sentenza	16/12/2020
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bressanone

Spetta esclusivamente al giudice il potere di valutare se le attività risarcitorie e riparatorie poste in essere dall'imputato possano considerarsi idonee a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione.

n° sentenza	3/20
n° di registro	4/20
n° di registro	PM 329/19
Data sentenza	24/02/2020
Data deposito	03/03/2020
Lingua di deposito	bilingue
Ufficio di	Egna

Il giudizio di congruità del risarcimento del danno ai fini della dichiarazione di non doversi procedere *ex art. 35 D.Lgs. 274/2000* non pregiudica le richieste di risarcimento delle parti lese in sede civile.

n° sentenza	9/20
n° di registro	12/20
n° di registro	PM 859/18
Data sentenza	09/11/2020
Data deposito	17/11/2020
Lingua di deposito	tedesco
Ufficio di	Egna

L'estinzione del reato per avvenuta riparazione del danno opera anche nell'ipotesi in cui il risarcimento danni avvenga a mezzo di pagamento da parte della compagnia di assicurazione dell'imputato.

n° sentenza	39/20
n° di registro	38/20
n° di registro	PM 638/19
Data sentenza	22/10/2020
Data deposito	22/10/2020
Lingua di deposito	tedesco
Ufficio di	Merano

L'operatività dell'art. 35 D.Lgs. 274/2000 non dipende dalla completa eliminazione delle conseguenze dannose.

Se l'applicazione dell'art. 35 dipendesse dal completo risarcimento del danno, si finirebbe, in tal modo, per ancorare il fatto di reato ad un parametro pecuniario, principio estraneo al nostro ordinamento. L'organo giudicante deve valutare le condotte riparatorie in una doppia ottica, una soggettiva e una oggettiva. Deve verificare se le condotte riparatorie sono adeguate alla riparazione del danno cagionato dal reato e ad eliminare le conseguenze dannose o pericolose del reato ed a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione; ne discende che la valutazione dell'organo giudicante non ha ad oggetto il risultato di una condotta (il che costitui-

sce oggetto di valutazione in sede civile), bensì la condotta in sé e la sua idoneità ad elidere le conseguenze del reato.

n° sentenza	23/20
n° di registro	3/20
n° di registro	PM 251/19
Data sentenza	14/09/2020
Data deposito	25/09/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Riva del Garda

L'operatività della speciale causa di estinzione del reato, prevista dall'art. 35 D.Lgs. 274/2000 (estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie), presuppone sia la riparazione del danno cagionato mediante le restituzioni o il risarcimento, sia l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato.

Tali esigenze, così in specie, si intendono soddisfatte nel caso di soggetto incensurato che ha adempiuto alla proposta risarcitoria e che si è scusato in pubblica udienza assicurando che quanto accaduto non si verificherà in futuro, facendo così intendere di aver compreso l'errore nonché l'antigiuridicità della sua azione in occasione del fatto per cui è in processo.

n° sentenza	59/20
n° di registro	96/19
n° di registro	PM 61/19
Data sentenza	20/11/2020
Data deposito	23/11/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Rovereto

In ipotesi di applicazione dell'art. 35 D.Lgs. 274/2000, non è precluso alla parte civile dimostrare in sede civile di aver subito, a causa del comportamento dell'imputato, un maggior danno (Cass. Pen., 30535/2014).

n° sentenza	93/19
n° di registro	79/18
n° di registro	PM 580/17
Data sentenza	20/12/2019
Data deposito	03/02/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

L'inosservanza dei termini di cui all'art. 35 c. 1 D.Lgs. 274/2000 - ai sensi del quale le condotte riparatorie devono avvenire prima dell'udienza di comparizione - non determina alcuna nullità o decadenza, non essendo tali sanzioni previste espressamente dall'art. 173 c.p.p. e non risultando tale termine previsto come perentorio dalla legge.

Ai fini dell'operatività della speciale causa di estinzione dei reati di competenza del giudice di pace, prevista dall'art. 35 D.Lgs. 274/2000, l'attività riparatoria deve essere oggetto di una complessa valutazione da parte del giudice, che deve ritenerla idonea a soddisfare non solo le legittime pretese della persona offesa, ma soprattutto le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione.

n° sentenza	12/20
n° di registro	7/20
n° di registro	PM 243/19
Data sentenza	21/02/2020
Data deposito	31/05/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

Il beneficio dell'estinzione del reato per condotte riparatorie non è caratterizzato da una decadenza e/o nullità: le condotte riparatorie vanno "*ex lege*" svolte prima dell'udienza, ma la legge non esclude che il Giudice possa ritenerle adeguate se svolte dopo.

n° sentenza	19/20
n° di registro	34/20
n° di registro	PM 379/19
Data sentenza	18/09/2020
Data deposito	25/09/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

Come previsto anche dalla sentenza Cass. Pen. n. 22323/2006, la volontà della legge subordina l'estinzione del reato *ex art. 35 D.Lgs. 274/2000* all'audizione - ma non al consenso - della vittima. (Nel caso di specie, peraltro, la persona offesa aveva dichiarato di rinunciare alla costituzione di parte civile, manifestando accettazione del risarcimento).

n° sentenza	29/20
n° di registro	115/19
n° di registro	PM 250/19
Data sentenza	23/10/2020
Data deposito	11/12/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

L'estinzione del reato per condotte riparatorie consegue *ope legis* “quando l'imputato dimostra di aver proceduto, prima dell'udienza di comparizione, alla riparazione del danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e di aver eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato” (Art. 35 D.Lgs. 274/2000).

n° sentenza	45/20
n° di registro	82/20
n° di registro	PM 372/19
Data sentenza	20/11/2020
Data deposito	11/12/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

Come affermato dalla Cassazione con Sentenza n. 22323/2006 (Cass. Pen., 22323/2006), “il giudice può ritenere, anche implicitamente, che le condotte riparatorie, mediante le restituzioni o il risarcimento, siano da sole idonee a soddisfare anche le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione e può invece ritenere che per soddisfare queste esigenze siano necessarie ulteriori attività (per es. forme di pubblicità) che dovrà esplicitare. Ciò dipende dalla natura del reato o dalle caratteristiche specifiche del caso di specie che di volta in volta il giudice dovrà apprezzare”.

n° sentenza	16/20
n° di registro	3/19
n° di registro	PM 418/18
Data sentenza	01/09/2020
Data deposito	15/09/2020
Lingua di deposito	tedesco
Ufficio di	Vipiteno

La dichiarazione di non doversi procedere *ex art. 35* del D.Lgs. 274/2000 presuppone che il giudice accerti la congruità della riparazione e del risarcimento del danno.

5. Questioni processuali

5.1 Soggetti

n° sentenza	12/20
n° di registro	7/20
n° di registro	PM 311/19
Data sentenza	03/11/2020
Data deposito	03/11/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Borgo Valsugana

Nel procedimento dinanzi al Giudice di Pace trova applicazione l'art. 10 D.Lgs. 274/00, in materia di "astensione e ricusazione del Giudice di Pace", per il quale, secondo quanto disposto dal comma 4, nel caso in cui non sia possibile la sostituzione con altro Giudice dello stesso Ufficio, designato secondo le leggi dell'ordinamento giudiziario, il Tribunale rimette il procedimento dinanzi al Giudice di Pace dell'Ufficio più vicino.

n° sentenza	94/19
n° di registro	117/18
n° di registro	PM 520/17
Data sentenza	20/12/2019
Data deposito	03/02/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

L'incompetenza per materia è rilevata, anche di ufficio, in ogni stato e grado del processo, salva l'ipotesi, prevista dall'art. 23 c. 2 c.p.p., in cui il reato appartenga alla cognizione di un giudice di competenza inferiore.

5.2 Prove

n° sentenza	81/20
n° di registro	PM 820/16
Data sentenza	19/10/2020
Data deposito	03/11/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

In tema di valutazione della prova testimoniale, le dichiarazioni rese dalla persona offesa, sottoposte ad un attento controllo di credibilità, possono essere assunte, anche da sole, come prova della responsabilità dell'imputato. Tuttavia, qualora la persona offesa si sia anche costituita parte civile e sia, perciò, portatrice di pretese economiche, il controllo di attendibilità deve essere più rigoroso, fino a valutare l'opportunità di procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi (v. *ex multis*, Cass. Pen., 33162/2004). (Nel caso di specie, l'imputata è stata assolta perché, ad eccezione della persona offesa, nessuno tra gli altri testimoni aveva visto e partecipato - potendo perciò riferirne - alla discussione sfociata nelle percosse, né aveva sentito profferire dall'imputata le parole minacciose contenute nel capo d'imputazione; la stessa identificazione dell'imputata, inoltre, è rimasta circostanza incerta in quanto chiunque con un documento a lei intestato avrebbe potuto effettuare l'operazione postale in occasione della quale era avvenuto il fatto-reato).

n° sentenza	34/20
n° di registro	35/18
n° di registro	PM 334/18
Data sentenza	22/10/2020
Data deposito	27/10/2020
Lingua di deposito	tedesco
Ufficio di	Merano

In tema di valutazione della prova testimoniale, le dichiarazioni rese dalla persona offesa, sottoposte ad un attento controllo di credibilità, possono essere assunte, anche da sole, come prova della responsabilità dell'imputato, senza che sia indispensabile applicare le regole probatorie di cui all'art. 192 cc. 3 e 4 c.p.p.; tuttavia, qualora la persona offesa si sia anche costituita parte civile e sia, perciò, portatrice di pretese economiche, il controllo di attendibilità deve essere più rigoroso, fino a valutare l'opportunità di procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi.

n° sentenza	35/20
n° di registro	42/18
n° di registro	PM 413/18
Data sentenza	22/10/2020
Data deposito	22/10/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Merano

Alla persona offesa è riconosciuta la capacità di testimoniare e la sua deposizione, in astratto non immune da sospetto, perché portatrice di interessi in posizione di antagonismo con quelli dell'imputato, se ritenuta dal giudice credibile, a tal fine facendo ricorso all'utilizzazione ed all'analisi di qualsiasi elemento di riscontro o di controllo

ricavabile dal processo, deve ritenersi attendibile ed il convincimento trattone, se sostenuto da congrua e logica motivazione, non può soffrire censure di legittimità.

5.3 Indagini preliminari

5.3.1 Condizioni di procedibilità

n° sentenza	3/20
n° di registro	13/19
n° di registro	PM 530/18
Data sentenza	15/01/2020
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	tedesco
Ufficio di	Bressanone

Accertato che la parte civile ha rimesso la querela e che l'imputato ha accettato la remissione, ex art. 340 c.p.p. le spese sono a carico dell'imputato.

n° sentenza	2/20
n° di registro	2/19
n° di registro	PM 127/18
Data sentenza	27/02/2020
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Cles

La querela, configurandosi come condizione di procedibilità dell'azione penale, ha natura processuale: la remissione della stessa, una volta intervenuta l'accettazione da parte del querelato, non solo estingue il potere punitivo dello Stato, ma paralizza anche la perseguibilità del reato con la conseguenza che la relativa declaratoria non rende più rilevabile alcuna causa di nullità del procedimento.

n° sentenza	17/20
n° di registro	26/19
n° di registro	PM 717/18
Data sentenza	28/07/2020
Data deposito	28/07/2020
Lingua di deposito	tedesco
Ufficio di	Merano

La mancata comparizione della persona offesa configura una remissione tacita della querela.

n° sentenza	43/20
n° di registro	74/19
n° di registro	PM 293/19
Data sentenza	27/10/2020
Data deposito	27/10/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Merano

La mancata comparizione del querelante, che non abbia giustificato il proprio impedimento, va considerata come remissione tacita di querela non potendosi ritenere che ciò non sarebbe possibile in quanto solo laddove il legislatore ne ha predeterminato gli effetti possa parlarsi di equivalenza alla remissione, mentre laddove non lo abbia fatto detto effetto debba escludersi; ciò per l'insuperabile considerazione che si tratta ontologicamente del medesimo comportamento, con la conseguenza che una lettura costituzionalmente orientata delle norme impone l'equivalenza degli effetti (cfr. Cass. Pen., 12417/2016).

n° sentenza	39/20
n° di registro	39/20
n° di registro	PM 217/19
Data sentenza	16/11/2020
Data deposito	16/11/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Riva del Garda

Nel caso di remissione della querela, il giudice può pronunciare l'improcedibilità per estinzione del reato anche nel caso in cui l'imputato sia assente.

Nel caso di specie, dal comportamento dell'imputato si è evinta la sua totale adesione alla remissione e l'assenza di volontà di essere processato.



Stampato nel mese di luglio 2021
a cura del centro stampa della Regione autonoma Trentino-Alto Adige